

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		pubblici, servizi e forniture, attività economiche, lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e beneficenza, igiene e sanità. (25R00311) <i>Pag.</i> 8
LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2025, n. 7.		
Variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027. (26R00001) <i>Pag.</i> 1		
LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2025, n. 8.		
Modifica della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 (Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol). (26R00002) <i>Pag.</i> 1		
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		REGIONE TOSCANA
LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 7.		LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 44.
Istituzione dell'Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore. (25R00310) <i>Pag.</i> 2		Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005. (25R00284) <i>Pag.</i> 30
LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2025, n. 8.		LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 45.
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comuni e comunità comprensoriali, enti locali, cultura, spettacoli pubblici, istruzione, sport e tempo libero, ordinamento forestale, agricoltura, opere idrauliche, usi civici, caccia e pesca, protezione antincendio e civile, utilizzazione delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, parchi naturali e tutela della natura, finanze, patrimonio, turismo e industria alberghiera, alpinismo, lavori		Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027. (25R00285) <i>Pag.</i> 32
		REGIONE ABRUZZO
		LEGGE REGIONALE 26 novembre 2025, n. 30.
		Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni. (25R00377) <i>Pag.</i> 53
		LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 31.
		Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie. (25R00378) <i>Pag.</i> 60





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2025, n. 7.

Variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027.

(Pubblicata nel Numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 20 ottobre 2025 - Sez. Gen., e ripubblicata con avviso di rettifica, comprensivo di allegato n. 1, nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2025, n. 43 - Sez. Gen.)

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027) sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2025 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Anno 2025 - cassa

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate dall'art. 1 sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegati alla presente legge, per quanto modificati.

Art. 3.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A.

2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 ottobre 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

ALLEGATO I

Variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2025-2027

(Omissis).

26R00001

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2025, n. 8.

Modifica della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 (Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).

(Pubblicata nel Straord. n. 2 del 20 ottobre 2025, al Bollettino Ufficiale n. 42/2025 - Sez. gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 (Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2018, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis (Istituzione della Giornata regionale delle Minoranze linguistiche). — 1. Nell'ambito delle iniziative previste all'art. 3, comma 1, lettera a), e per celebrare il riconoscimento statutario delle minoranze linguistiche regionali e promuovere lo studio, l'approfondimento e la conoscenza delle prerogative ad esse riservate e dei valori sottesi, è istituita la Giornata regionale delle Minoranze linguistiche.



2. La Giornata regionale delle Minoranze linguistiche è celebrata entro il 28 febbraio di ogni anno mediante uno o più eventi dedicati alla valorizzazione delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche.

3. L'assessore regionale competente in materia di minoranze linguistiche definisce, sentito il Presidente della Regione, il programma della Giornata regionale delle Minoranze linguistiche e le relative modalità organizzative.

4. Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata di cui al comma 1, la Regione può organizzare eventi e manifestazioni rivolti alla cittadinanza al fine di promuovere e diffondere i valori delle minoranze linguistiche, anche avvalendosi della collaborazione degli istituti culturali e delle associazioni di volontariato del territorio.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti della missione/programma 05/02 nell'ambito dei fondi previsti per il finanziamento della «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 ottobre 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

26R00002

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 7.

Istituzione dell'Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 luglio 2025, n. 28 – Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le misure di promozione e di sostegno del volontariato in Alto Adige.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata «Provincia», riconosce l'impegno volontario delle cittadine e dei cittadini come contributo fondamentale per la coesione sociale, il benessere, la giustizia sociale, la salvaguardia della cultura e delle tradizioni, il rafforzamento della regionalità e per una democrazia partecipata in Alto Adige.

3. La Provincia, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, efficienza, sburocratizzazione e semplificazione, crea condizioni idonee a incrementare il valore sociale del volontariato e di promuovere il contributo di quelle cittadine e quei cittadini che, con spirito di solidarietà, prestano volontariamente la propria attività, anche in ambito culturale, al servizio della comunità, impegnandosi a titolo volontario, nell'interesse collettivo e gratuitamente in diversi settori.

4. La Provincia valorizza e sostiene la funzione sociale delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti liberamente costituiti che svolgono attività di interesse generale, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e dà loro il debito risalto. La Provincia riconosce la particolarità dell'associazionismo altoatesino e, nel rispetto della sua piena autonomia, promuove inoltre lo sviluppo dei suoi soggetti e il loro apporto al raggiungimento degli obiettivi sociali, civici e culturali.

Capo II

ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 2.

Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e successive modifiche, è istituito l'Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale, di seguito denominato «elenco provinciale».

2. Nell'elenco provinciale possono essere iscritti gli enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale in Alto Adige, che ivi hanno sede e che soddisfano i requisiti generali di cui all'art. 3 nonché i requisiti specifici di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni dell'art. 13.

3. Nell'elenco provinciale sono annotate per ogni ente le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) codice fiscale;
- c) sede legale;
- d) data dell'iscrizione;
- e) nome del o della rappresentante legale;
- f) codice fiscale del o della rappresentante legale;
- g) recapito postale;
- h) indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 sono pubblicamente accessibili.

5. L'elenco provinciale è gestito in forma digitale.



6. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione nell'elenco provinciale e le modalità per l'esecuzione dei controlli si disciplinano con regolamento di esecuzione. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale viene presentata dall'ente interessato, fatte salve le iscrizioni di diritto degli enti del Terzo settore di cui all'art. 13.

Art. 3.

Requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale, l'ente deve soddisfare i seguenti requisiti generali:

a) deve essere costituito in forma di associazione o fondazione, fatte salve le iscrizioni di diritto degli enti del Terzo settore di cui all'art. 13;

b) la sede legale deve essere situata in Provincia di Bolzano;

c) deve svolgere esclusivamente o principalmente le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, di seguito denominato «Codice del Terzo settore»;

d) deve esercitare le proprie attività senza scopo di lucro.

2. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale non possono distribuire, neanche in via indiretta o differita nel tempo, ricavi ed eventuali avanzi d'amministrazione tra soci e socie, fondatori e fondatrici o amministratori e amministratrici.

3. Non possono essere iscritti gli enti che perseguono, direttamente o indirettamente, un interesse economico dei propri soci e socie, fondatori e fondatrici o amministratori e amministratrici.

4. Gli enti iscritti possono, in misura limitata, esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla Giunta provinciale.

5. Gli enti iscritti possono realizzare attività occasionali di raccolta fondi destinate a progetti specifici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soggetti sostenitori e il pubblico.

6. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono svolgere le seguenti attività, anche per gli effetti dell'art. 84 del Codice del Terzo settore:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia effettuata direttamente dall'ente senza alcun soggetto intermediario;

b) cessione di beni prodotti dalle persone assistite e volontarie, purché la vendita dei prodotti sia effettuata direttamente dall'ente senza alcun soggetto intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Art. 4.

Requisiti specifici per l'iscrizione di associazioni nell'elenco provinciale

1. Possono essere iscritte nell'elenco provinciale le associazioni costituite da un numero di persone o enti non inferiore a tre. Il numero minimo di tre associati deve permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

2. Gli statuti delle associazioni iscritte nell'elenco provinciale devono contenere almeno quanto segue:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

c) le informazioni relative alla forma giuridica dell'ente;

d) le informazioni sulle finalità perseguite dall'ente;

e) la descrizione delle principali attività di interesse generale;

f) le informazioni relative all'assenza dello scopo di lucro e l'impiego di ricavi ed avanzi;

g) le norme sull'ammissione e sull'espulsione nonché sui diritti e doveri degli associati;

h) le norme sulla convocazione, sulla composizione e sulle competenze dell'assemblea generale;

i) le norme sull'elezione, sulla composizione e sulla durata degli organi sociali;

j) le norme sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo;

k) le disposizioni che attribuiscono all'assemblea sociale la competenza inderogabile relativa all'elezione dei membri degli organi sociali, all'approvazione del bilancio d'esercizio, alle deliberazioni sulla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;

l) le disposizioni che prevedono che l'assemblea sociale è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, che l'assemblea è composta da tutti gli associati e che ciascun associato ha un voto nell'assemblea sociale;

m) le disposizioni che garantiscono una struttura e un'amministrazione interna di carattere democratico dell'associazione e lo svolgimento in piena libertà e senza limitazioni delle elezioni degli organi sociali;

n) le disposizioni sulla qualità di socio o socia dell'associazione che rispettano i principi di trasparenza, di pari opportunità e di non discriminazione, prevedendo l'uguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati.

Art. 5.

Requisiti specifici per l'iscrizione di fondazioni nell'elenco provinciale

1. Possono essere iscritte nell'elenco provinciale le fondazioni costituite mediante atto pubblico o testamento.


2. Gli statuti delle fondazioni iscritte devono contenere almeno quanto segue:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

c) le informazioni relative alla forma giuridica dell'ente;

d) le informazioni sulle finalità perseguite dall'ente;



- e) la descrizione delle principali attività di interesse generale;
- f) le informazioni relative all'assenza dello scopo di lucro e l'impiego di ricavi e avanzi;
- g) le norme sulla nomina, sulla composizione e sulla durata degli organi della fondazione;
- h) le informazioni sul patrimonio della fondazione;
- i) i criteri e le procedure per l'erogazione dei ricavi.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale hanno l'obbligo di fornire all'ufficio provinciale competente in materia di volontariato le seguenti comunicazioni:

- a) modifiche dello statuto;
- b) modifiche di una o più informazioni di cui all'art. 2, comma 3;
- c) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

2. Gli organi degli enti iscritti nell'elenco provinciale devono conservare i verbali delle deliberazioni.

3. Le associazioni iscritte devono tenere il libro degli associati.

4. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale trasmettono annualmente il proprio bilancio d'esercizio all'ufficio provinciale competente in materia di volontariato. Le modalità e le tempistiche per la trasmissione dei bilanci d'esercizio si definiscono con regolamento di esecuzione.

5. Nel caso di controlli dell'ufficio provinciale competente in materia di volontariato, gli enti iscritti nell'elenco provinciale sono obbligati a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

6. I procedimenti per l'esecuzione dei controlli si disciplinano con regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Cancellazione dall'elenco provinciale

1. La cancellazione dall'elenco provinciale avviene:

- a) su richiesta dell'ente;
- b) d'ufficio per mancanza dei requisiti stabiliti nella presente legge, per inattività o per violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 6;
- c) in caso di trasformazione in un ente commerciale;
- d) in caso di scioglimento o estinzione dell'ente.

2. In caso di scioglimento o di estinzione di enti iscritti nell'elenco provinciale e conclusa la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo è destinato ad altri enti iscritti all'elenco provinciale.

3. In caso di cancellazione dall'elenco provinciale, gli enti che continuano ad operare ai sensi del codice civile devono devolvere il proprio patrimonio ad altri enti iscritti nell'elenco provinciale. La devoluzione si limita all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell'elenco provinciale e nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito denominato «Registro unico nazionale», a condizione che l'ente sia stato iscritto antecedentemente e senza interruzioni in quest'ultimo.

4. In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l'ente può presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale. Qualora l'ufficio provinciale competente in materia di volontariato, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la domanda, l'ente non deve devolvere l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione dell'ente dall'elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla cancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale.

5. Il procedimento amministrativo per la cancellazione dall'elenco provinciale nonché le modalità e il termine per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'elenco provinciale si disciplinano con regolamento di esecuzione.

Art. 8.

Vantaggi economici e semplificazioni

1. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonché gli enti locali possono concedere vantaggi economici, anche pluriennali, agli enti iscritti nell'elenco provinciale. La concessione dei vantaggi economici viene disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori e avviene in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato. L'amministrazione provinciale informa annualmente e in dettaglio gli enti iscritti all'elenco provinciale in merito a questa opzione.

2. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonché gli enti locali promuovono in particolare la semplificazione dell'accessibilità ai vantaggi economici di qualunque genere previsti per gli enti iscritti nell'elenco provinciale.

3. La Provincia sostiene, anche mediante la concessione di vantaggi economici, le iniziative di federazioni ed enti che concorrono alla promozione e allo sviluppo del volontariato ai sensi dell'art. 1, erogando servizi a favore di enti iscritti nell'elenco provinciale.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2025, in 180.000,00 euro per l'anno 2026 e in 180.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9.

Comodato gratuito

1. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonché gli enti locali possono, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato, concedere agli enti iscritti all'elenco provinciale beni immobili e mobili di loro proprietà in comodato gratuito.

Art. 10.

Agevolazioni tributarie

1. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono beneficiare di agevolazioni per i seguenti tributi:

- a) tassa automobilistica provinciale;



- b) imposta provinciale di trascrizione;
- c) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- d) imposta municipale immobiliare;

2. Dopo il comma 6 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli per i quali il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è un ente iscritto nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. L'esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di iscrizione nell'elenco provinciale e termina con la cancellazione dall'elenco provinciale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 17-*ter* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione i soggetti passivi iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

4. Dopo il comma 5.2 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

«5.3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti passivi iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

5. Dopo la lettera *f*) del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota, sino all'azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. La riduzione dell'aliquota non si applica alle imprese sociali.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2025, in 1.018.000,00 euro per l'anno 2026 e in 1.018.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede median-

te corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 11.

Forme di partenariato

1. La Provincia promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti del Terzo settore che operano in ambito provinciale e gli altri enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2, anche attraverso la disciplina dell'attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore.

2. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono contribuire alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, purché siano attività strumentali o complementari e sia un apporto definito. La loro partecipazione è subordinata anche al possesso di un assetto organizzativo idoneo allo svolgimento delle attività e della titolarità delle licenze eventualmente richieste per lo svolgimento delle medesime.

3. La co-programmazione è il procedimento mediante il quale l'amministrazione procedente effettua un'istruttoria partecipata e condivisa dell'azione da attuare con gli enti del Terzo settore. Si considerano amministrazioni procedenti la Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, e gli enti locali.

4. Mediante la co-programmazione vengono rilevati i bisogni da soddisfare della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità, dei tempi e delle risorse necessarie.

5. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, dell'amministrazione procedente, si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

a) con proprio atto, l'amministrazione procedente attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposita lista aperta di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico;

b) l'atto di cui alla lettera *a*), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore.

6. La co-progettazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente ed eventualmente altri enti pubblici di cui al comma 3 nonché gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento volti a sod-



disfare bisogni definiti in una o più attività di interesse generale, anche ricorrendo al contributo degli enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2.

7. L'amministrazione procedente avvia i procedimenti di co-progettazione nel rispetto dei principi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e pubblica un avviso con le seguenti indicazioni:

a) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

b) la durata del partenariato;

c) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

d) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

e) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

f) la specificazione se il soggetto selezionato o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio.

8. L'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso e valuta le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto.

9. L'amministrazione procedente che ha avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procede alla formulazione condivisa del progetto operativo, prevedendo l'eventuale apporto degli enti iscritti all'elenco provinciale di cui all'art. 2, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

10. I soggetti coinvolti nella co-progettazione applicano il contratto collettivo nazionale o territoriale in vigore per il settore nel quale si avviano progetti o si eseguono servizi.

11. La Giunta provinciale definisce ulteriori modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore che non sono disciplinate nel presente articolo.

Art. 12.

Collaborazione con il centro di servizio per il volontariato

1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia può, tramite accordi e convenzioni, affidare al centro di servizio per il volontariato accreditato per l'Alto Adige l'erogazione di attività e servizi per la promozione delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2, e in particolare:

a) gestione ed erogazione di servizi tecnici, formativi ed informativi;

b) sviluppo di partenariato nonché monitoraggio e supporto tecnico per progetti finanziati con fondi pubblici;

c) promozione di una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in Alto Adige;

d) formazione, consulenza ed erogazione di altri servizi;

e) raccolta, analisi e diffusione di informazioni e dati sul volontariato e sull'utilità sociale in Alto Adige, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione;

f) progettazione e attuazione di misure di promozione dei servizi volontari, comprese le attività di formazione a favore di coloro che prestano servizio sociale e civile volontario.

g) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con enti accreditati, di percorsi di certificazione delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato in enti del Terzo settore iscritti all'elenco provinciale.

2. Per l'erogazione delle attività e dei servizi di cui al comma 1, la Provincia può stanziare risorse finanziarie aggiuntive nel bilancio provinciale, nonché fornire prestazioni in natura.

Art. 13.

Iscrizioni di diritto e iscrizioni previo accertamento dell'equivalenza

1. Sono iscritti di diritto nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 gli enti del Terzo settore con sede legale in Provincia di Bolzano iscritti nel Registro unico nazionale.

2. L'iscrizione di diritto degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 è efficace dall'iscrizione nel Registro unico nazionale e termina con la cancellazione dallo stesso Registro unico, salvo quanto previsto nell'art. 7, comma 4. Gli enti del Terzo settore iscritti di diritto non soggiacciono agli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Con decreto del o della dirigente di ripartizione competente in materia di volontariato sono determinati i casi in cui sono iscritti d'ufficio nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 gli enti con sede legale in Provincia di Bolzano che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di interesse generale sul territorio provinciale e risultano iscritti presso altri registri pubblici. I requisiti per l'iscrizione nei predetti registri pubblici, gli obblighi e i controlli previsti devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti per l'elenco provinciale.

4. Con riguardo agli enti iscritti ai sensi del comma 3, gli obblighi della presente legge si ritengono assolti qualora siano stati adempiuti gli obblighi necessari previsti dai rispettivi registri.

5. La cancellazione dall'elenco provinciale degli enti iscritti ai sensi del comma 3 avviene di diritto qualora gli enti siano cancellati dal registro accertato come equivalente, la sede legale sia trasferita al di fuori della Provincia di Bolzano o qualora con decreto del o della dirigente di ripartizione competente sia accertato che gli obblighi o i controlli non siano più equivalenti a quelli previsti per l'elenco provinciale di cui all'art. 2.



6. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione e la cancellazione di cui ai commi 3, 4 e 5 nonché per l'esecuzione dei controlli si disciplina con regolamento di esecuzione.

Capo III

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 14.

Uso di termini e acronimi in lingua tedesca

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice del Terzo settore, sono stabiliti i seguenti termini in lingua tedesca, con i relativi acronimi, per le sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore previste dal Codice del Terzo settore:

a) «Körperschaft des Dritten Sektors» corrisponde a «ente del Terzo settore»; l'acronimo «KDS» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «ETS» in lingua italiana;

b) «Ehrenamtliche Organisation» corrisponde a «organizzazione di volontariato»; l'acronimo «EO» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «ODV» in lingua italiana;

c) «Verein zur Förderung des Gemeinwesens» corrisponde a «associazione di promozione sociale»; l'acronimo «VFG» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «APS» in lingua italiana;

d) «philanthropische Körperschaft» corrisponde a «ente filantropico»;

e) «Sozialunternehmen» corrisponde a «impresa sociale»;

f) «Sozialgenossenschaft» corrisponde a «cooperativa sociale»;

g) «Vereinsnetzwerk» corrisponde a «rete associativa»;

h) «Gesellschaft zur wechselseitigen Unterstützung» corrisponde a «società di mutuo soccorso»;

i) «andere Körperschaft des Dritten Sektors» corrisponde a «altro ente del Terzo settore».

Art. 15.

Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Con il regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia e nel rispetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore, è determinata la struttura organizzativa provinciale deputata a svolgere, quale Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, le competenze derivanti dalla gestione del Registro stesso.

Art. 16.

Competenze dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore

1. L'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore svolge le competenze previste dal Codice del Terzo settore e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'iscrizione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la cancellazione e le eventuali variazioni che richiedono un provvedimento espresso avvengono con decreto del o della dirigente competente a livello di ripartizione.

3. Il o la dirigente competente a livello di ripartizione determina le funzioni ed i compiti del personale dell'Ufficio provinciale di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore.

4. Nel rispetto del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Giunta provinciale può conferire singole funzioni dell'Ufficio provinciale di cui al presente articolo alla struttura organizzativa provinciale competente per la gestione del Registro provinciale degli enti cooperativi, limitatamente agli enti iscritti nella sezione «Imprese sociali» del Registro unico nazionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Gli enti iscritti nel Registro unico nazionale prima dell'operatività dell'elenco provinciale sono iscritti nell'elenco provinciale con efficacia a partire dal momento in cui esso diventa operativo.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, il termine di cui all'art. 7, comma 5, è sospeso.

3. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2026.

4. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, si applicano alle formalità presentate al Pubblico Registro Automobilistico dal 1° gennaio 2026.

Art. 18.

Abrogazione

1. La legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 8 e 10, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.



2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 luglio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00310

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2025, n. 8.

Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comuni e comunità comprensoriali, enti locali, cultura, spettacoli pubblici, istruzione, sport e tempo libero, ordinamento forestale, agricoltura, opere idrauliche, usi civici, caccia e pesca, protezione antincendio e civile, utilizzazione delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, parchi naturali e tutela della natura, finanze, patrimonio, turismo e industria alberghiera, alpinismo, lavori pubblici, servizi e forniture, attività economiche, lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e beneficenza, igiene e sanità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige -Supplemento n. 4, Sezione generale n. 29 - del 17 luglio 2025)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COMUNI E
COMUNITÀ COMPrensORIALI, ENTI LOCALI,
CULTURA, SPETTACOLI PUBBLICI, ISTRUZIONE,
SPORT E TEMPO LIBERO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
«Disciplina del procedimento amministrativo»*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«7. Per i vantaggi economici attribuiti agli enti di cui al comma 1 dell'art. 1-ter e ai Comuni possono essere definite, con regolamento di esecuzione, modalità di

rendicontazione semplificate anche in relazione al cronoprogramma, consentendo la liquidazione del vantaggio economico prima che l'ente beneficiario abbia sostenuto la spesa, anche con l'utilizzo di apposite banche dati.»

2. Nel comma 4 dell'art. 31 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole: «rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici» sono inserite le parole: «e il rispetto dell'equilibrio di genere» e dopo le parole: «se appartenenti a gruppo linguistico» sono inserite le parole: «o genere».

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,
«Ordinamento del personale della Provincia»*

1. L'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi*). — 1. Fatte salve le disposizioni specifiche sull'incompatibilità, rientrano fra le attività extra-servizio consentite al personale di cui all'art. 1 senza autorizzazione del proprio ente di appartenenza:

a) le cariche non remunerate presso società cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

b) le attività per le quali non è previsto alcun compenso o è previsto solo un rimborso delle spese documentate;

c) le cariche presso società o enti per le quali la nomina o designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se tali incarichi rientrano fra gli obblighi di servizio;

d) le attività svolte per conto dell'ente di appartenenza presso terzi, in correlazione con i compiti istituzionali, anche in caso di remunerazione all'ente di appartenenza;

e) le partecipazioni in società di capitali, sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;

f) le partecipazioni in società di persone, purché la responsabilità sia limitata per legge o per atto costitutivo e sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;

g) l'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale;

h) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si tratti di attività imprenditoriale;


i) le locazioni non commerciali di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;

j) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

k) la partecipazione a convegni e seminari;

l) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il personale è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;

m) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccate o distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;



n) le attività di formazione rivolte alle e ai dipendenti della pubblica amministrazione e le attività di docenza e di ricerca scientifica;

o) le prestazioni lavorative in ambito sportivo, fino a un importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

2. Non sono consentiti l'esercizio del commercio, dell'industria e della libera professione, l'instaurazione di rapporti di lavoro o di servizio, privati o pubblici, e l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le eccezioni di cui al comma 1. Per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 possono essere autorizzate le seguenti attività extra-servizio:

a) il personale docente provinciale può essere autorizzato allo svolgimento di attività extra-servizio utili alle attività scolastiche e di insegnamento, e pertanto svolte nell'interesse dell'Amministrazione provinciale;

b) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato. In ogni caso, i rapporti di lavoro alle dipendenze di più enti pubblici non possono superare complessivamente la percentuale di un rapporto di lavoro a tempo pieno;

c) il personale può essere autorizzato allo svolgimento di attività agricole nell'ambito di un'impresa agricola il cui reddito agrario rilevante ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene determinato sulla base dei dati indicati negli atti catastali. Le attività agricole connesse possono essere autorizzate;

d) il personale delle scuole dell'infanzia e le collaboratrici e i collaboratori all'integrazione possono essere autorizzati allo svolgimento di incarichi presso enti o associazioni esterni che organizzano l'assistenza extrascolastica pomeridiana o l'assistenza per bambini e bambine e ragazzi e ragazze nei periodi delle vacanze scolastiche;

e) attività lucrative extra-servizio esercitate saltuariamente. La saltuarietà dell'attività extra-servizio è valutata in relazione all'impegno orario settimanale medio e alla tipologia di attività.

4. Ogni attività extra-servizio deve essere compatibile con le attività svolte per l'ente di appartenenza, non può comportare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e il relativo impegno temporale non può pregiudicare in alcun modo l'attività di servizio. L'attività extra-servizio deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare le strutture e i mezzi dell'ente di appartenenza e deve essere garantito il recupero psicofisico.

5. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le norme procedurali e organizzative. Nel regolamento possono essere previsti i casi di assenza dal servizio per i quali sussiste un divieto assoluto o una limitazione allo svolgimento di attività extra-servizio.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, durante l'aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari o di studio può essere concessa al personale, per

una sola volta nel corso della vita lavorativa presso l'ente di appartenenza e al massimo per un anno, la possibilità di svolgere un'attività extra-servizio per lo sviluppo o il riorientamento professionale.

7. In caso di conflitto di interessi o di conseguenze negative sul servizio, l'autorizzazione è immediatamente revocata. In caso di svolgimento di attività extra-servizio senza l'autorizzazione prescritta o in violazione dei limiti o divieti previsti si applicano le sanzioni previste al capo VII.

8. Le attività extra-servizio autorizzate nell'anno solare sono pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito Internet dell'ente di appartenenza, con indicazione della rispettiva durata e dei relativi compensi lordi e settore di attività.

9. Gli enti di appartenenza eseguono controlli a campione sulle attività extra-servizio del personale.

10. Il personale:

a) non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura organizzativa di appartenenza;

b) non può prendere parte direttamente o indirettamente, se non per ragioni di servizio, ad appalti, forniture, concessioni e attività in cui l'ente di appartenenza sia parte interessata;

c) è tenuto a informare per iscritto il diretto o la diretta superiore in merito a propri interessi finanziari e non finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta, il personale fornisce a tale riguardo ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le attività extra-servizio svolte a partire dal 1° gennaio 2026.»

2. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis (*Disposizioni particolari per incarichi a persone collocate in quiescenza*). — 1. Agli enti di cui all'art. 1 è interdetto conferire alle persone già lavoratrici o lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

a) incarichi retribuiti di qualsiasi natura, a eccezione degli incarichi per prestazioni sanitarie che possono essere conferiti in base alle disposizioni vigenti per il Servizio sanitario provinciale;

b) incarichi dirigenziali o incarichi in organi di Governo degli enti stessi e di enti e società da questi controllati. Fanno eccezione i membri delle giunte degli enti territoriali e i membri o le e i titolari di organi elettivi.

2. Alle persone di cui al comma 1 possono essere conferiti:

a) incarichi e collaborazioni a titolo gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabili né rinnovabili;



b) incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi;

c) incarichi per attività di relatore o relatrice nonché per altre attività espressamente previste dalla normativa vigente.

3. Alle persone di cui al presente articolo può essere corrisposto il rimborso delle spese documentate.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI E COMUNITÀ COMPRESORIALI

Art. 3.

*Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7,
«Ordinamento delle comunità comprensoriali»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è inserito il seguente comma:

«2-bis. I comuni membri che, ai sensi del comma 2 lettere b) e c), nominano più di un rappresentante per il consiglio comprensoriale, devono elegerli in proporzione alla maggioranza e minoranza politica nel rispettivo consiglio comunale, tenendo conto di tutti i rappresentanti che il comune invia, fatta eccezione dei rappresentanti aggiuntivi che vengono eletti al fine di rispettare la consistenza dei gruppi linguistici. È considerata minoranza politica quella frazione del consiglio comunale che non è rappresentata nella giunta comunale, salvo diversa disposizione nello statuto del comune stesso. In ogni caso, deve essere sempre garantito che almeno un componente del consiglio comprensoriale appartenga alla minoranza politica.»

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«3. Nel consiglio comprensoriale va garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, che rispecchi il rapporto esistente nei comuni che ne fanno parte. Qualora con l'elezione delle/dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non venisse rispettato il rapporto di genere, le rappresentanti aggiuntive/i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la più alta percentuale, in consiglio comunale, di componenti del genere sottorappresentato.»

3. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito: «La giunta comprensoriale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori e assessore, stabilito dallo statuto, non superiore a tre per le comunità comprensoriali fino a 26.000 abitanti, non superiore a cinque per le comunità comprensoriali fino a 80.000 abitanti e non superiore a sette per le altre comunità comprensoriali.»

4. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori e assessore superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 5. In questo caso, l'indennità di carica mensile spettante agli assessori e assessore nel complesso corrisponde a quella spettante al numero

massimo di assessori e assessore previsto nel comma 5. A tal fine vengono dunque ridotte in ugual misura le indennità mensili dei singoli assessori e assessore, fatta salva l'indennità spettante al vicepresidente.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 4.

*Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6,
«Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. La rubrica dell'art. 13-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituita: «Promozione dell'attività economica da parte dei comuni».

2. Il comma 1 dell'art. 13-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«1. Nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.»

3. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito: «I contributi concessi in base ai commi 1 e 3 vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario in due soluzioni.»

4. Il comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è così sostituito:

«6. I contributi concessi vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario in due soluzioni; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d'acquisto.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 5.

*Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41,
«Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche»*

1. Nel comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sono soppresse le parole: «e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposti dall'autorità ecclesiastica diocesana».

2. Nel comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sono soppresse le parole: «e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposta dall'autorità ecclesiastica diocesana».

3. La lettera b) del comma 13 dell'art. 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è così sostituita:

«b) redige il bilancio preventivo della biblioteca da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore;».



4. Nell'art. 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sono abrogati il comma 10, la lettera c) del comma 13 e la lettera f) del comma 14.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, «Legge provinciale sui musei e sulle collezioni»

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, è così sostituito: «La Consulta museale è costituita da almeno nove componenti, tra cui l'assessore/assessora provinciale competente, che la presiede, e gli assessori e le assessore competenti per le attività culturali o loro delegati/delegate nonché il/la Soprintendente ai beni culturali o suo/sua delegato/delegata.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Le manifestazioni sportive non competitive su strada sono soggette a semplice comunicazione da inviare almeno 60 giorni prima dell'evento ai comuni territorialmente coinvolti, al/alla presidente della Provincia e al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano; fanno eccezione i siti Natura 2000 e le zone di tutela paesaggistica, per i quali è prevista un'espressa autorizzazione.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies:

«2-ter. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente e che sono destinati a ospitare un massimo di 2.000 partecipanti, vale la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. La SCIA sostituisce ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

2-quater. La SCIA deve essere presentata almeno cinque giorni prima dello spettacolo dalla persona interessata allo sportello unico per le attività produttive o all'ufficio analogo del comune competente, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2-quinquies. La SCIA deve indicare il numero massimo di partecipanti e il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitu-

tive di certificazioni e dall'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dall'art. 3; inoltre, deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di una o un professionista iscritta o iscritto nel rispettivo albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, nella quale si attesti che il luogo dove si svolge lo spettacolo soddisfa le regole tecniche stabilite con decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 1, o decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2022.»

3. Il testo tedesco del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Die Eignung von Veranstaltungsorten kann ebenfalls anhand entsprechender technischer Unterlagen oder der vom Veranstalter oder einem qualifizierten Techniker/einer qualifizierten Technikerin bereitgestellten Informationen überprüft werden.»

4. Le lettere g) e h) del comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono abrogate.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per valutazioni specifiche, la Commissione può avvalersi di esperte ed esperti nei settori dell'event management o delle strutture ricettive e della cultura giovanile.»

6. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La giunta provinciale fissa l'importo lordo massimo per ora lavorata dai membri della commissione.»

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 73.300,00 euro per l'anno 2025, in 73.300,00 euro per l'anno 2026 e in 73.300,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-ter. La consulta provinciale dei genitori coopta quale membro con diritto di voto un genitore di bambine o bambini o di alunne o alunni con disabilità.»



2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-*ter*. La consulta provinciale degli studenti e delle studentesse coopta quale membro con diritto di voto una studentessa o uno studente con disabilità.»

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, «Diritto allo studio universitario»

1. Dopo l'art. 19-*bis* della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*ter* (Disposizioni particolari per la Libera Università di Bolzano). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, provvede al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti della Libera Università di Bolzano, definendo nell'accordo di cui all'articolo 19-*bis*, comma 2-*bis*, specifiche misure di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento dell'istituzione, in deroga a quanto previsto all'articolo 21-*bis* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

2. Per consentire la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi del comma 1, la Libera Università di Bolzano trasmette alla giunta provinciale i propri piani di attività, il budget economico e il bilancio d'esercizio e relaziona periodicamente sui risultati conseguiti nella razionalizzazione dei costi di funzionamento.

3. Nei confronti della Libera Università di Bolzano trovano applicazione esclusivamente le disposizioni normative che si riferiscono alle università e alle istituzioni universitarie. È esclusa l'applicabilità ad essa dell'articolo 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, «Interventi a favore dello sport»

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La consulta è composta dai seguenti membri:

a) l'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di attività sportive, che la presiede;

b) un assessore o una assessora provinciale di un gruppo linguistico differente da quello del/della presidente, quale vicepresidente;

c) una persona in rappresentanza del comitato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI;

d) una persona in rappresentanza della delegazione provinciale del Comitato Italiano Paralimpico CIP;

e) due persone designate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e provenienti dai seguenti enti: federazioni sportive nazionali (FSN), discipline sportive associate (DSA) ed enti di promozione sportiva (EPS);

f) due persone designate dalle confederazioni di associazioni sportive più rappresentative in provincia;

g) una persona in rappresentanza della Assisport Alto Adige;

h) una persona in rappresentanza del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano;

i) una persona in rappresentanza dello sport scolastico;

j) una persona in rappresentanza dell'ufficio provinciale competente in materia di sport.»

2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, dopo le parole: «gruppo linguistico ladino» sono aggiunte le parole: «e deve rispettare l'equilibrio di genere».

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

«4. Per tutti i membri della consulta e per la segretaria o il segretario è nominato un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento, a eccezione del/della presidente e del/della vicepresidente.»

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. In relazione agli argomenti trattati, la o il presidente ha la facoltà di invitare degli esperti o delle esperte alle sedute.»

5. Il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, è abrogato.

6. Il comma 8 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

«8. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi. Funge da segretaria o segretario della consulta una o un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di attività sportive.»

7. Nel testo tedesco del comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola: «Antrag» è sostituita con la parola: «Vorschlag».

TITOLO II

ORDINAMENTO FORESTALE, AGRICOLTURA, OPERE IDRAULICHE, USI CIVICI, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, ENERGIA, PARCHI NATURALI E TUTELA DELLA NATURA


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FORESTALE

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, «Ordinamento forestale»

1. Nel comma 5 dell'art. 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo le parole: «non sia possibile a causa di particolari condizio-



ni» sono inserite le parole: «o sia particolarmente difficoltosa a causa dell'elevato frazionamento delle particelle, della prevalenza di pendii rocciosi boschivi o ricoperti di arbusti, della prevalenza di superfici inaccessibili o per altri motivi.».

2. Nel comma 3 dell'art. 48-*bis* della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, dopo le parole: «manufatti a uso pubblico» sono inserite le parole: «nonché i progetti di costruzione o recupero edilizio di appartamenti da dare in locazione che rientrano nei sussidi per l'edilizia abitativa.».

3. Nel comma 3 dell'art. 48-*bis* della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole «500 km» sono sostituite dalle parole «200 km».

4. Nel comma 4 dell'art. 48-*bis* della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo le parole: «beni di uso civico e similari» sono inserite le parole: «nonché gli enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio provinciale e sono dotati di personalità giuridica, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le fondazioni».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, «Disciplina dell'agriturismo»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di classificazione è definitivo.»

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«2. Le deliberazioni del consiglio dei delegati costituiscono provvedimenti definitivi.»

2. La lettera *a)* del comma 12 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è abrogata.

3. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 30 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito: «Detto piano costituisce un provvedimento definitivo.»

4. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «lettera *l)*» sono sostituite dalle parole: «lettera *k)*».

5. Il comma 3 dell'art. 40 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«5. Le concessioni di cui al comma 1 costituiscono provvedimenti definitivi.»

7. Il comma 4 dell'art. 42 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«4. La sorveglianza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche. Il consorzio di bonifica territorialmente competente è incaricato dell'applicazione delle sanzioni amministrative in conformità alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.»

8. Nel comma 5 dell'art. 42 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura» sono sostituite dalle parole: «al consorzio di bonifica territorialmente competente».

9. Nel comma 8 dell'art. 42 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura» sono sostituite dalle parole: «il consorzio di bonifica territorialmente competente».

10. Nel comma 10 dell'art. 42 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, sono soppresse le parole: «, che ne riferisce al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura».

11. Nella lettera *m)* del comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «e 9» sono sostituite dalle parole: «, 9 e 12».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, «Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»

1. Nel testo tedesco della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, dopo le parole: «mit privatrechtlichem Vertrag Arbeiter» sono inserite le parole: «sowie Angestellte».

2. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, dopo le parole: «dalle imprese edili ed affini» sono inserite le parole: «nonché da eventuali accordi aziendali approvati dalla giunta provinciale».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, «Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni»

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: «, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale» sono sostituite dalle parole: «e i revisori dei conti».



2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è abrogato.

3. Dopo l'art. 14-*bis* della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-*ter* (*Collegio arbitrale*). — 1. Lo statuto della comunione può prevedere la costituzione di un collegio arbitrale, disciplinandone contestualmente il funzionamento.»

4. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: «In caso di emergenza ovvero di grave carenza, grave inadempienza o grave irregolarità da parte degli organi amministrativi della comunione nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta della comunione stessa, la giunta provinciale può intervenire nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento della comunione, nominando, se lo ritiene necessario, un commissario o una commissaria.»

5. Alla fine del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: «e, in caso di alienazione di immobili in comunione, dispone la cancellazione dell'annotazione di cui all'art. 3, comma 4».

6. Alla fine del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto seguente periodo: «Se vengono acquisiti nuovi immobili per l'arrottondamento della cosa comune, la giunta provinciale dispone su di essi l'annotazione di cui all'art. 3, comma 4.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, «Amministrazione dei beni di uso civico»

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

«*j*) sparare avvalendosi di sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici per tiro notturno, equipaggiati con convertitore d'immagine o intensificatore d'immagine elettronico, dispositivi di mira notturni, a infrarossi e termici che possono essere utilizzati direttamente o tramite adattatore per sparare. Questo divieto non si applica alle attività di monitoraggio e di dissuasione della fauna selvatica condotte dagli organi di vigilanza venatoria;»

2. Nella lettera *k*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «usare ricetrasmittitori o foto-videotrappole durante l'esercizio della caccia ed in particolare per scovare la fauna selvatica» sono sostituite con le parole: «installare foto-videotrappole lungo strade pubbliche e sentieri, in piano o in pendenza, segnati sulle mappe. Sono escluse le foto-videotrappole facenti parte di un monitoraggio disposto dalle autorità. Le condizioni per l'installazione delle foto-videotrappole sono stabilite, d'intesa con l'ufficio provinciale competente, con un accordo tra l'Associazione e l'associazione di proprietari di terreni più rappresentativa a livello provinciale. L'accordo non riguarda le foto-videotrappole facenti parte di un monitoraggio disposto dalle autorità.»

3. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «in materia di caccia» sono aggiunte le parole: «e agli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di sanità animale.»

4. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La direttrice o il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il permesso di immissione e, dietro osservanza delle condizioni imposte, di determinati esemplari di fauna selvatica autoctona.»

5. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è abrogato.

6. L'alinea del comma 1 dell'art. 40-*bis* della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: «A seconda della gravità dell'infrazione è disposta una sanzione accessoria consistente nella sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite di caccia per un periodo fino a quattro anni oppure la limitazione del permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, «Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile»

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel registro provinciale sono iscritte, su loro richiesta, anche le organizzazioni di protezione civile con le quali i comuni hanno stipulato una convenzione. In questo caso, il sindaco/la sindaca del rispettivo comune rilascia ai membri delle organizzazioni iscritte gli attestati di partecipazione al servizio per la



protezione civile. I criteri per l'iscrizione in detto registro sono determinati con decreto del direttore/della direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile.»

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Sono fatte salve le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco concernenti il coordinamento degli interventi di soccorso tecnico urgente, sul territorio nazionale, ai sensi degli articoli 1, 5 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dell'art. 10 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private»

1. Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito: «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta, degli invasi e dei serbatoi fuori terra e sotterranei di acque pubbliche e private».

2. L'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. La presente legge disciplina l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, delle funzioni amministrative a essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta nonché degli invasi e dei serbatoi fuori terra e sotterranei, sempre per la ritenzione di acqua, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un vaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, a esclusione delle opere elencate nel comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 94. Per sbarramenti di ritenuta si intendono le dighe di materiali sciolti, le dighe murarie e le traverse.

2. Vengono delegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta oppure agli invasi e ai serbatoi fuori terra e sotterranei che determinano un vaso inferiore a 5.000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti è richiesto il nullaosta di una persona esperta qualificata. In caso di difficoltà decisionali di natura tecnico-idraulica in merito a sbarramenti di ritenuta oppure a invasi e serbatoi fuori terra e sotterranei con un vaso superiore a 2.000 metri cubi, il Comune può chiedere un parere dell'ufficio competente in materia di idrologia e dighe.»

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Sulla base dei progetti di fattibilità tecnico-economica riguardanti sbarramenti di ritenuta oppure invasi e serbatoi fuori terra e sotterranei di acque pubbliche o private, la direttrice/il direttore dell'ufficio competente in materia di idrologia e dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle opere e alle conseguenze

per il territorio a valle, quali norme del decreto ministeriale 26 giugno 2014 e del decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 94, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria.»

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La direttrice/Il direttore dell'ufficio competente in materia di idrologia e dighe può sottoporre anche i progetti riguardanti gli sbarramenti di ritenuta o gli invasi e i serbatoi fuori terra e sotterranei non compresi tra quelli di cui al comma 2 al parere della Commissione provinciale dighe.»

5. Il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:

«6. L'ufficio competente in materia di idrologia e dighe può richiedere i pareri a uffici e servizi dell'amministrazione pubblica.»

6. Il comma 9 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Per le incombenze di cui alla presente legge l'ufficio competente in materia di idrologia e dighe può avvalersi della consulenza di persone esperte ed istituti specializzati esterni.»

7. Il comma 10 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:


«10. Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta oppure degli invasi e dei serbatoi fuori terra e sotterranei di cui al comma 2 dell'art. 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il soggetto proprietario o gestore dello sbarramento di ritenuta oppure dell'invaso e del serbatoio fuori terra o sotterraneo a incaricare un soggetto tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.»

8. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un'apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell'albo professionale, con specifiche e dimostrabili competenze nel settore sbarramenti di ritenuta ovvero invasi e serbatoi fuori terra e sotterranei, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L'incarico del collaudo è conferito dal soggetto proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un'ingegnere/un ingegnere civile o ambientale, abilitata/abilitato e iscritta/iscritto nell'albo professionale, con specifiche e dimostrabili competenze nel settore sbarramenti di ritenuta oppure invasi e serbatoi fuori terra e sotterranei.»

9. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. I soggetti proprietari o gestori dello sbarramento di ritenuta oppure dell'invaso o serbatoio fuori terra o sotterraneo sottoposti alla disciplina della presente legge sono tenuti, su richiesta della Commissione provinciale dighe o della direttrice/del direttore dell'ufficio competente in materia di idrologia e dighe, a incaricare un soggetto tecnico



abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento di ritenuta ovvero dell'invaso o del serbatoio fuori terra o sotterraneo. Il soggetto tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'ufficio competente in materia di idrologia e dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati dallo sbarramento di ritenuta oppure dall'invaso o dal serbatoio fuori terra o sotterraneo; questi comunica inoltre tempestivamente a tale ufficio l'insorgere di fatti o circostanze che possono determinare situazioni di pericolo.»

10. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole: «lo sbarramento e l'invaso» sono sostituite con le parole: «lo sbarramento di ritenuta oppure l'invaso o il serbatoio fuori terra o sotterraneo».

11. Nel testo tedesco del comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole: «der Eigentümer oder Inhaber des Baus, an dem» sono sostituite con le parole: «des Eigentümers oder Betreibers der Bauten, an denen».

12. Nel testo tedesco del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola: «Inhabers» è sostituita con la parola: «Betreibers».

13. Nel testo tedesco del comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola: «Inhaber» è sostituita con la parola: «Betreiber».

14. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

15. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. In mancanza degli atti di collaudo o qualora il soggetto collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera, l'ufficio competente in materia di idrologia e dighe impone al soggetto proprietario o gestore dello sbarramento di ritenuta oppure dell'invaso o del serbatoio fuori terra o sotterraneo lo svuotamento o la rimozione dell'opera o fa adottare le misure precauzionali ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica.»

16. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola: «Inhaber» è sostituita con la parola: «Betreiber».

17. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Lo svuotamento e la rimozione degli sbarramenti di ritenuta oppure degli invasi o dei serbatoi fuori terra e sotterranei nonché l'adozione delle misure precauzionali di cui al comma 2 si possono eseguire d'ufficio su ordinanza della direttrice/del direttore dell'ufficio competente in materia di idrologia e dighe, comunque a spese dei soggetti interessati.»

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, le parole «risanamento o migliorie» vengono sostituite con le parole «modifiche

strutturali con effetti sul bilancio idrico del corso d'acqua da deviare e installazione di regolatori di quantità d'acqua»

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

«6. Se in determinate aree della provincia l'inizio del periodo di vegetazione risulta anticipato, se si osserva una maggiore secchezza del suolo o se si prevedono fenomeni di gelo, su richiesta motivata del Centro di Sperimentazione Laimburg per determinate aree e sulla base del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, la/il dirigente di ripartizione competente in materia di ambiente può anticipare l'inizio della derivazione di acqua per l'irrigazione o per l'irrigazione antibrina fino a un massimo di 10 giorni per l'anno in questione. Fino all'individuazione delle aree di cui all'art. 40, comma 2, del piano generale, la/il Presidente della Provincia può adottare provvedimenti di natura contingibile e urgente.»

3. L'art. 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Acque minerali*). — 1. Le acque minerali esistenti nel territorio provinciale fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le nuove concessioni per l'utilizzo di acqua minerale sono rilasciate ai sensi all'art. 3.

3. La giunta provinciale determina i criteri per i pagamenti a favore del risarcimento dei danni ambientali e dello sviluppo sostenibile nel territorio interessato, che sono inclusi nella procedura per l'assegnazione delle concessioni per l'utilizzo di acqua minerale a fini di imbottigliamento.

4. I trattamenti idrici non terapeutici in conformità alla tradizione locale sono effettuati negli stabilimenti secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

5. Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni.

6. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima rilascia l'autorizzazione all'utilizzazione e quindi all'imbottigliamento dell'acqua minerale una volta presentate tutte le autorizzazioni.

7. Le modalità di misurazione dei volumi d'acqua, l'importo del canone di concessione e l'importo della componente del canone basata sul consumo e relativa all'ambiente e alle risorse sono stabiliti dalla giunta provinciale e adeguati ogni due anni in base alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ASTAT con decreto della direttrice/del direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

a) per l'imbottigliamento di acqua minerale:

1) per il calcolo del canone di concessione:

1.1 la quantità di acqua autorizzata ai sensi del decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente del canone basata sul consumo e relativa all'ambiente e alle risorse:

2.1 la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

2.2. la quantità di acqua imbottigliata, a seconda che sia riempita in bottiglie a perdere o riutilizzabili;



2.3. il tipo e il numero di captazioni d'acqua, a seconda del volume di estrazione autorizzato;

b) per le acque destinate a uso termale o terapeutico:

1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1 la quantità di acqua autorizzata ai sensi del decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente tariffaria relativa all'ambiente e alle risorse e basata sul consumo:

2.1 la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

2.2 il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse;

c) per altri utilizzi non terapeutici:

1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1 la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente tariffaria relativa all'ambiente e alle risorse e basata sul consumo:

2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

2.2. il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse.

8. Le disposizioni per la concessione di contributi previste dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

9. Le acque minerali esistenti sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L'ufficio provinciale competente per le risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali non assegnate in concessione; queste sono amministrate dalla Ripartizione provinciale Servizio forestale.»

4. L'art. 13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13-bis (*Rinnovo di concessioni per l'imbottigliamento di acqua minerale*). — 1. Il soggetto titolare di una concessione per l'utilizzo di acqua minerale a fini di imbottigliamento deve comunicare il proprio interesse al rinnovo della concessione all'ufficio provinciale competente non prima di 42 mesi e non oltre 30 mesi prima della scadenza della concessione. Se il soggetto concessionario uscente non manifesta il proprio interesse entro i termini suddetti, la concessione viene messa in gara d'ufficio e il soggetto di cui sopra non può più partecipare alla procedura.

2. L'ufficio provinciale competente avvia la procedura di riassegnazione della concessione non prima di 18 mesi precedenti la scadenza naturale della concessione o entro 18 mesi successivi dalla comunicazione della rinuncia o della revoca.

3. Entro 24 mesi prima della scadenza naturale della concessione, il soggetto concessionario uscente deve presentare all'ufficio provinciale competente una relazione sulla conclusione della concessione. In mancanza di tale relazione, questa viene commissionata dall'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche a spese del soggetto concessionario uscente. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima stabilisce il contenuto della relazione.

4. Il soggetto concessionario uscente deve consentire alle parti interessate e all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'accesso a tutte le parti dell'impianto, agli edifici operativi e agli immobili dell'impianto nonché l'accesso a tutti i documenti operativi, in modo da ottenere tutte le informazioni necessarie per la gara d'appalto.

5. I fondi di compensazione offerti dal soggetto concessionario servono alla promozione di misure per la compensazione di danni ambientali, al miglioramento della qualità ambientale e allo sviluppo sostenibile nei comuni interessati dalle sorgenti di acqua minerale, dalle condutture di trasporto e dagli impianti di imbottigliamento. La giunta provinciale definisce i settori di intervento per l'applicazione dei fondi di compensazione.

6. Le richieste di rinnovo o di assegnazione delle concessioni non vengono pubblicate, ad eccezione dei dati relativi al diritto delle acque.

7. Nel bando di gara è specificato quanto segue:

a) l'indennizzo al soggetto concessionario uscente per le parti dell'impianto, gli edifici di gestione e gli immobili che verranno trasferiti al soggetto concessionario entrante;

b) la quantità d'acqua media e massima derivabile.

8. I documenti di gara e i criteri di aggiudicazione sono approvati dalla giunta provinciale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione.

9. Le domande di partecipazione alla gara, insieme ai relativi documenti, devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della regione.

10. Fino al subentro del nuovo soggetto concessionario, il soggetto concessionario uscente continua a gestire l'impianto in conformità alle condizioni della sua concessione. Fino alla consegna definitiva della concessione, il soggetto concessionario uscente deve corrispondere tutti i diritti e gli oneri ambientali applicabili.


11. Dopo la scadenza delle concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, il soggetto concessionario uscente versa ai comuni i fondi di compensazione di cui al comma 5 nella misura di 0,50 euro per metro cubo di acqua minerale imbottigliata, fino alla sua riassegnazione.

12. Per valutare le domande presentate, l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima nomina una commissione composta da tre membri esperti nei settori dell'utilizzo dell'acqua e delle imprese. Un membro è designato dai comuni interessati.

13. La concessione e il relativo disciplinare sono rilasciati dalla direttrice/dal direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.

14. L'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche rilascia l'autorizzazione all'uso entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i permessi necessari.

15. L'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche sospende l'autorizzazione all'uso se la qualità chimica e microbiologica dell'acqua minerale alla fonte non è conforme alle disposizioni di legge.



16. Quando i beni vengono trasferiti al soggetto concessionario entrante, i beni gratuitamente devolvibili diventano di proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal soggetto concessionario entrante dietro pagamento di un canone d'uso stabilito dalla giunta provinciale. Il soggetto concessionario è responsabile della loro corretta manutenzione, ristrutturazione e rinnovo in condizioni idonee al funzionamento.

17. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di trasmettere ogni anno i dati relativi ai quantitativi derivati e imbottigliati all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata trasmissione dei dati verrà emessa una sanzione amministrativa di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo.

18. Il mancato rispetto delle disposizioni della concessione e del relativo disciplinare comporta la revoca dell'autorizzazione all'uso fino a quando le condizioni per l'imbottigliamento non siano nuovamente soddisfatte. Per le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente comma, il mancato rispetto delle disposizioni della concessione e del relativo disciplinare comporta il divieto di uso delle acque.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, «Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico»

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, e successive modifiche, le parole: «eine Gebühr» sono sostituite dalle parole: «einen Zins» e le parole «die Gebühr» sono sostituite dalle parole «der Zins».

2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è così sostituito:

«6. Per il mantenimento o il miglioramento delle risorse ittiche e dei loro habitat specifici nelle acque pubbliche sono destinati, per ogni kilowatt di potenza nominale autorizzata, 0,95 euro del canone di cui al comma 1. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo dell'importo.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Almeno il 50 per cento del canone di cui al comma 1, al netto degli importi di cui al comma 6, è assegnato annualmente ai Comuni dalla giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei comuni.»

4. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Le misure di compensazione sono destinate ai comuni interessati dalla presenza delle opere di presa, di derivazione e di restituzione delle acque.»

5. Nel punto 2 dell'allegato B della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole:

«CB = [(PAT – EG) • (1,5 • PUN(n-1) – 17,5)] • 1[MW]/PNMA» sono sostituite dalle parole: «CB = [(PAT – EG) • (1,5 • PUN(n-1) – 17,5)] * 1[MW]/20».

6. Nel punto 2 dell'allegato B della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le parole: «PAT: produzione annua teorica dell'impianto come indicato nella concessione [MWh]» sono aggiunte le parole: «= potenza nominale media annua [MWh] * efficienza (ipotizzata pari a 0,80) * numero di ore annue (24*365)».

7. Nel punto 2 dell'allegato B della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole «PNMA: media delle potenze nominali medie annue di tutti gli impianti con una potenza nominale media annua > 3 MW in Provincia di Bolzano [MW]» sono soppresse.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, «Norme per la tutela della qualità dell'aria»

1. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: «da euro 100,00 ad euro 300,00» sono sostituite dalle parole: «da 200,00 euro a 600,00 euro».

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, «Disposizioni sulle acque»


1. L'art. 10 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

«Art. 10 (Collaudo) - 1. Gli acquedotti pubblici di acqua potabile dati in concessione possono essere posti in esercizio solo dopo il collaudo. A tal fine, il soggetto gestore della condotta di acqua potabile, dopo aver ricevuto il certificato di idoneità rilasciato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, comunica all'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche il completamento degli impianti, trasmette il certificato di regolare esecuzione redatto e firmato da un tecnico qualificato/una tecnica qualificata e richiede il collaudo della costruzione.

2. L'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua il collaudo e verifica la completezza della documentazione presentata, compresa la certificazione di regolare esecuzione e, su questa base, la conformità al progetto approvato. Il tecnico/La tecnica responsabile redige e firma un verbale di collaudo che viene inviato alla persona richiedente. Per almeno il 20 per cento dei progetti, il predetto ufficio effettua un sopralluogo.»

2. Il comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

«5. Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in servizio, l'Agenzia esegue il collaudo e verifica la completezza della documentazione presentata, compreso il certificato di regolare esecuzione e, su questa base, la conformità al progetto approvato. Il tecnico/La tecnica responsabile redige e firma un verbale di collaudo. Per almeno il 20



per cento dei progetti, l'Agenzia effettua un sopralluogo. L'Agenzia rilascia l'autorizzazione con la quale vengono stabiliti i valori limite di emissione, le norme tecniche, la periodicità e la tipologia dei controlli da effettuare.»

3. Nella lettera *l*) del comma 1 dell'art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole «da 150,00 euro a 450,00 euro» vengono sostituite con le parole «da 300,00 euro a 900,00 euro».

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti»

1. L'art. 25 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 25 (*Collaudo tecnico-ambientale*). — 1. Terminata l'opera e almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il soggetto proponente deve presentare all'Agenzia una richiesta di collaudo tecnico-ambientale, allegando la dichiarazione di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata che attesta la conformità dell'opera alle caratteristiche indicate nel progetto approvato.

2. Il Gruppo di lavoro verifica, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni presentate, la conformità dell'opera costruita con il progetto approvato. Il Gruppo di lavoro redige e firma un verbale di collaudo e riferisce al Comitato ambientale. Per almeno il 20 per cento dei progetti, il gruppo di lavoro effettua un sopralluogo.

3. Il Comitato ambientale, tenendo conto della relazione del Gruppo di lavoro, accerta la conformità dell'opera al progetto approvato, approva gli eventuali scostamenti non significativi rispetto ai requisiti della procedura di VIA ed esprime un parere in merito allo svincolo della cauzione.»

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, «Disposizioni in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008»

1. Il comma 2 dell'art. 19-*bis* della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è così sostituito:

«2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono determinati in 12,00 euro per ogni kilowatt di potenza nominale concessa fino a 220 kW, con una quota annua esente di 60,00 euro, e in 15,00 euro per ogni kilowatt di potenza nominale concessa da 220 kW fino a 3.000 kW.»

2. Il comma 6 dell'art. 19-*bis* della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è così sostituito:

«6. Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze idroelettriche fino a 3.000 kW, al netto degli importi di cui al comma 5, sarà assegnato annualmente ai comuni dalla giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei comuni.»

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima»

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla giunta provinciale, può concedere contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese ammesse a contributo per la costruzione di impianti fotovoltaici e coperture fotovoltaiche per parcheggi, finanziati tramite leasing operativo.»

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «I contributi per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, nonché con le tariffe incentivanti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2025, in 550.000,00 euro per l'anno 2026 e in 1.300.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 15, «Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nella Provincia autonoma di Bolzano»

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 15, è così sostituita:


«*a*) i presupposti per lo svolgimento nonché le modalità di espletamento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;»

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 15, è così sostituito:

«4. I comuni e le società patrimoniali delle reti che sono soggetti proprietari degli impianti di distribuzione del gas naturale, ma che non gestiscono direttamente il servizio, possono trasferire tali impianti al soggetto concessionario subentrante nel quadro della procedura per l'affidamento della concessione d'ambito dietro pagamento di un corrispettivo.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*:

«4-*bis*. Il soggetto concessionario d'ambito si assume tutti i compiti per una corretta e sicura gestione del servizio, esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di rinnovo nonché gli investimenti necessari e garantisce la corretta e appropriata attuazione degli obblighi di legge previsti.



4-ter. Dopo la scadenza, il ritiro o la revoca della concessione comunale o della concessione d'ambito, il soggetto concessionario uscente continuerà a gestire i servizi in conformità al comma 4-bis fino all'insediamento del soggetto concessionario d'ambito entrante.

4-quater. Gli impianti di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale, di proprietà del soggetto concessionario uscente alla data del 1° agosto 2025, sono trasferiti a titolo oneroso ai sensi del comma 3, lettera c), al soggetto concessionario d'ambito entrante al momento della riassegnazione della concessione.»

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI NATURALI E TUTELA DELLA NATURA

Art. 28.

*Modifiche alla legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7
«Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei
parchi naturali»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il decreto di messa sotto tutela può essere modificato solo sentiti i Comuni interessati.»

Art. 29.

*Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6,
«Legge di tutela della natura e altre disposizioni»*

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18 è inserito il seguente periodo: «Dette limitazioni non si applicano alle siepi piantate e alle recinzioni vive che fungono da barriera antideriva nel contesto di misure fitosanitarie.»

TITOLO III

FINANZE, PATRIMONIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, ALPINISMO, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE, ATTIVITÀ ECONOMICHE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 30.

*Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33,
«Provvedimenti in materia di informatica provinciale»*

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Agenzia per l'Alto Adige Digitale). — 1. È istituita l'Agenzia per l'Alto Adige Digitale (AgAAD), di seguito denominata Agenzia, quale ente senza personalità giuridica.

2. L'Agenzia supporta la giunta provinciale nella definizione e nell'aggiornamento dell'Agenda digitale per l'Alto Adige, in coerenza con gli obiettivi fissati

a livello europeo e nazionale. Essa persegue l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nella prestazione di servizi alla popolazione e all'impresa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

3. Nell'Agenda digitale per l'Alto Adige viene definita la strategia provinciale per l'intelligenza artificiale, individuando obiettivi chiari e misurabili per l'adozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei settori di interesse della provincia.

4. L'Agenzia promuove, a tale scopo, il coordinamento informatico dell'amministrazione provinciale con quella dei Comuni e degli altri enti il cui ordinamento rientra nelle competenze proprie o delegate della provincia e cura il collegamento informatico con le piattaforme di altre amministrazioni.

5. L'Agenzia definisce le linee guida con l'obiettivo di ridurre i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e garantire un accesso uniforme ai servizi digitali erogati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche promuovendo sinergie con i soggetti privati che erogano servizi di pubblica necessità.

6. Nella realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Alto Adige da parte delle predette amministrazioni, l'Agenzia coordina i relativi interventi, anche attraverso comitati operativi permanenti, perseguendo l'ottimizzazione della spesa in materia informatica delle pubbliche amministrazioni e supportando queste ultime nei processi di standardizzazione e revisione dei processi interni.

7. L'Agenzia coordina e monitora l'attuazione delle misure in materia di trasformazione digitale del territorio provinciale, definite dalla giunta provinciale, nonché di quelle in materia di cybersicurezza.

8. L'Agenzia è diretta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di informatica e opera secondo gli indirizzi impartiti dalla giunta provinciale, anche per il tramite del Direttore/della direttrice generale della provincia, e secondo le decisioni di un Comitato di indirizzo. Il comitato di indirizzo è presieduto dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia ed è composto da sei membri di comprovata esperienza tecnica, nominati dalla giunta provinciale anche su proposta degli enti di cui al comma 4. Ai componenti non spettano indennità o gettoni di presenza. Le decisioni assunte dal suddetto Comitato vincolano l'amministrazione provinciale, i Comuni e gli altri enti il cui ordinamento rientra nelle competenze proprie o delegate della provincia e costituiscono espressione della funzione di coordinamento esercitata dalla provincia ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale.

9. Il supporto amministrativo all'agenzia, ivi compresa la dotazione di personale necessario all'elaborazione di studi, analisi e monitoraggi nonché la funzione di segreteria dell'agenzia e del Comitato di indirizzo, è garantito dalla ripartizione provinciale competente in materia di informatica.

10. Con regolamento di esecuzione possono essere definiti gli aspetti di dettaglio per l'attuazione del presente articolo.»



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

Art. 4-bis (Banca dati provinciale del patrimonio immobiliare pubblico). — 1. Presso la provincia autonoma di Bolzano è istituita una banca dati del patrimonio immobiliare pubblico della Provincia, dei comuni e degli enti di cui al comma 1 dell'art. 1-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

2. Ogni ente di cui al comma 1 cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai propri beni immobili avvalendosi di sistemi informativi e li trasmette alla Provincia, che coordina la raccolta dei dati.

3. La provincia trasmette i dati ai sensi del comma 222 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche, in forma centralizzata e aggregata, secondo le modalità tecniche di interoperabilità stabilite dalla giunta provinciale previa intesa con il competente organo statale.»

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate»

1. Nel comma 2 dell'art. 5-*quater* della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «reti di protezione» sono sostituite dalle parole: «barriere di legno, materassini antiurto».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5-*quater* della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. I gestori delle piste da slitta e da slittino diverse da quelle di cui al comma 1, gestite anteriormente al 24 ottobre 2024 e non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali barriere di legno, materassini antiurto, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.»

Art. 33.

Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, «Disciplina di professioni turistiche»

1. I commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, sono abrogati.

2. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, dopo le parole: «nell'esercizio della propria attività professionale» sono inserite le parole: «o per finalità di studio e formazione».

Art. 34.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, «Ordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Dopo il numero 4) della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è inserito il seguente numero:

«5) sviluppo turistico delle zone di competenza delle organizzazioni turistiche.»

2. Alla fine del comma 4, dell'art. 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Con questi criteri si stabiliscono anche i fondi da assegnare in caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche.»


3. Il comma 1 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

«1. I comuni possono partecipare al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali contributi per la loro attività. Le modalità sono determinate nel regolamento comunale.»

4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è così sostituito:

«1. La Provincia è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari o i gestori di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia può anche stipulare direttamente dette polizze. Sono ammesse al contributo anche le spese riferite a polizze assicurative stipulate dall'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche a favore delle organizzazioni turistiche per le finalità di cui al primo periodo nonché per le finalità di cui alle lettere *b*) e *f*) del comma 3 dell'art. 3. La giunta provinciale stabilisce i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi, la data di presentazione delle domande e la documentazione richiesta.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 190.000,00 euro per l'anno 2025, in 190.000,00 euro per l'anno 2026 e in 190.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 3 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALPINISMO

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1 -bis. Le iniziative di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 sono ammesse a contributo anche se riferite a rifugi alpini preesistenti, i cui ruderi vengano ricostruiti secondo i requisiti e con le caratteristiche di rifugio alpino ai sensi della presente legge.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0 euro per l'anno 2025, in 360.000,00 euro per l'anno 2026 e in 360.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI,
SERVIZI E FORNITURE

Art. 36.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche»

1. Nella lettera i) del comma 6 dell'art. 1, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, sono soppresse le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate;».

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale»

1. Il comma 2 dell'art. 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«2. Nelle operazioni di stima per la determinazione delle indennità di espropriazione dei terreni edificabili assoggettati a vincoli di edilizia agevolata e dei terreni produttivi dovranno essere rispettati i valori di riferimento stabiliti annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di estimo.»

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono aggiunti i seguenti periodi: «Un'area è edificabile solo se su di essa sussistono possibilità legali di edificazione al momento dell'emis-

sione del decreto di cui all'articolo 5. Non sussistono le possibilità legali di edificazione se l'area è sottoposta a un vincolo di inedificabilità assoluta in base a disposizioni statali, regionali o provinciali, in base alle previsioni di un qualsiasi atto di programmazione o pianificazione territoriale o se comunque risulta precluso il rilascio di atti abilitativi alla realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.»

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) le aree destinate alla realizzazione di opere di interesse generale, per le quali è preclusa l'edificabilità legale o vige un vincolo di inedificabilità assoluta o per le quali risulta precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi alla realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.»

4. Il comma 2 dell'art. 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«2. Sono considerate edificabili le aree diverse da quelle indicate al comma 1.»

5. Il comma 2 dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale che hanno rilievo nazionale o transnazionale.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 riguardano opere pubbliche funzionali a riforme generali dell'ordinamento per scopi di sviluppo e giustizia sociale, incidenti su una pluralità indistinta e indeterminabile di persone in situazioni eccezionali. Sono esclusi da questa categoria di interventi tutti i procedimenti ordinari ascrivibili a espropriazioni isolate, prive di una caratterizzazione di rilievo nazionale o transnazionale. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dal competente organo statale.»


7. Il comma 4 dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è abrogato.

8. Dopo l'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-sexies (Indennità per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale). — 1. L'indennità di espropriazione per le aree non edificabili di cui all'art. 7-ter, comma 1, lettera c-bis), situate in zone urbane o periurbane, corrisponde al valore venale ed è determinata valutando le caratteristiche intrinseche del bene nel suo stato di fatto.

2. Nella determinazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano i seguenti coefficienti correttivi, entro i limiti che saranno individuati mediante appositi criteri applicativi:

a) il grado di inserimento dell'area nel tessuto urbanistico;



b) la destinazione urbanistica dei terreni circostanti;

c) eventuali fattori straordinari ed eccezionali, se pertinenti.

3. Nella determinazione dell'indennità si deve tenere conto dell'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di esproprio di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di servitù.

4. Per gli espropri diversi da quelli di cui al comma 1, che interessano superfici nel verde estensivo completamente avulse dal territorio urbanizzato, per le quali non sussiste il fattore di inserimento nel tessuto urbanistico né vi è presenza di zone edificate circostanti, al valore venale delle aree nel loro stato di fatto si possono applicare, se pertinenti, i coefficienti maggiorativi a compensazione di fattori deprezzanti causati dall'esproprio. A tale scopo si adottano i criteri applicativi determinati dalla commissione provinciale estimatrice ai sensi dell'art. 11, comma 4. Nella valutazione si considera anche l'eventuale presenza di accessi e infrastrutture.

5. La giunta provinciale definisce i criteri applicativi del presente articolo.»

Art. 38.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici»

1. Dopo l'art. 2-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*ter* (*Appalti esclusi nei settori ordinari*). —

1. Le disposizioni della presente legge relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani secondo la normativa vigente.»

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse.

3. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: «piccole e medie imprese» sono inserite le parole: «, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».

4. L'art. 6-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«Art. 6-*bis* (*Requisiti di professionalità del/della RUP*). — 1. La giunta provinciale adotta linee guida con le quali definisce i necessari requisiti di professionalità del/della RUP.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. Per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'utilizzo di tali metodi e strumenti digitali è facoltativo per le stazioni appaltanti o per gli enti concedenti. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.»

6. Nel primo periodo del comma 10 dell'art. 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: «senza applicare le procedure previste dalla direttiva» sono sostituite dalle parole: «con le modalità previste dall'art. 26».

7. I commi 3 e 6 dell'art. 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono abrogati.

8. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

9. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: «il provvedimento» sono sostituite dalle parole: «la proposta».

10. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: «Subito dopo l'aggiudicazione,» sono inserite le parole: «immediatamente efficace,».

11. Dopo il comma 12-*ter* dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente comma:

«12-*quater*. Alla garanzia provvisoria per le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 26 non si applicano le riduzioni previste nei commi 12-*bis* e 12-*ter* del presente articolo.»

12. Nella lettera c) del comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: «dei servizi di ingegneria e architettura» sono inserite le parole: «, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento,».

13. Dopo il primo periodo del comma 12 dell'art. 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi e gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»



14. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, il numero: «35» è sostituito dal numero: «32».

15. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: «Il/la RUP può ricorrere all'appalto a corpo, motivando espressamente tale scelta in base alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro.»

16. La lettera c) del comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione;».

17. Il comma 7 dell'art. 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante oppure dall'appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) si realizzino gli interventi imposti dalla direzione dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»

18. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una

contabilità semplificata, previa verifica, da parte della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione dei contratti, della corrispondenza fra prestazione fornita e importo fatturato, tenendo conto della prestazione effettivamente fornita. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione dei contratti sulle fatture di spesa.»

19. Nel comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: «I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente» vengono inserite le parole: «, se non diversamente stabilito dal capitolato speciale d'appalto,».

20. Il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell'art. 59 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono abrogati.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 39.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

«5. Possono essere concessi aiuti sui costi per l'acquisto di servizi e sulle spese di funzionamento.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Gli aiuti di cui ai commi 4 e 5 vengono concessi come aiuti de minimis in conformità ai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.»

3. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis (Finanziamento di eventi). — 1. La Provincia è autorizzata a concedere agli operatori economici contributi per la realizzazione di iniziative ed eventi utili a stimolare e promuovere lo sviluppo e la crescita dei settori economici in relazione a temi di interesse generale.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 vengono concessi come aiuti de minimis in conformità ai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2025, in 450.000,00 euro per l'anno 2026 e in 450.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.



Art. 40.

*Modifica della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»*

1. Nella lettera *l)* del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «sei».

2. Nella lettera *k)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «spese di gestione» sono inserite le parole: «e di investimento».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.266,24 euro per l'anno 2025, in 1.500.266,24 euro per l'anno 2026 e in 1.500.266,24 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 266,24 euro per l'anno 2025, a 266,24 euro per l'anno 2026 e a 266,24 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027;

b) quanto a 1.500.000,00 euro per l'anno 2025, a 1.500.000,00 euro per l'anno 2026 e a 1.500.000,00 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

TITOLO IV

LAVORO, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA,
ASSISTENZA E BENEFICENZA, IGIENE E SANITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 41.

*Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1,
«Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia
cooperativa»*

1. Nella lettera *f)* del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, sono soppresse le parole: «e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa».

2. L'art. 7-*bis* della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25.000,00 euro per l'anno 2025, in 25.000,00 euro per l'anno 2026 e in 25.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 42.

*Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5,
«Edilizia residenziale pubblica e sociale»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, sono inseriti i seguenti commi 3-*bis* e 3-*ter*:

«3-*bis*. L'IPES è autorizzato a conferire immobili in fondi a partecipazione maggioritaria pubblica che perseguono l'obiettivo di sviluppare progetti in materia di edilizia abitativa pubblica, sociale, comunale e di utilità sociale a prezzo calmierato, istituiti dalla Provincia autonoma di Bolzano o da società da questa partecipate. Il conferimento avviene previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IPES. I rapporti tra l'IPES e i fondi vengono disciplinati con l'atto di conferimento o con apposito accordo.

3-*ter*. L'IPES è autorizzato a cedere immobili alla Provincia autonoma di Bolzano a titolo gratuito. La cessione avviene previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IPES che attesta che l'immobile non è più necessario per le finalità dell'Istituto. La Provincia autonoma di Bolzano si fa carico di tutti gli oneri connessi con la cessione degli immobili.»

2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«5. Ai Comuni che ne fanno richiesta l'IPES può delegare, tramite una convenzione che disciplina il finanziamento e gli obblighi reciproci, il recupero, la costruzione, la manutenzione e la gestione di alloggi pubblici da assegnare in locazione.»

3. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. L'IPES è autorizzato a mettere a disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, a titolo gratuito, immobili di sua proprietà per la realizzazione di progetti di durata determinata, purché questi siano finalizzati al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico.»

4. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:


«1. La/Il Presidente dell'IPES adotta, una volta verificati i presupposti di fatto, i provvedimenti di revoca dell'assegnazione e di rilascio dell'immobile occupato senza titolo.»

5. Il comma 8 dell'art. 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«8. L'ulteriore specificazione dei motivi per la revoca dell'assegnazione di cui al presente articolo e la definizione delle procedure per la revoca dell'assegnazione e il rilascio dell'immobile sono stabilite mediante regolamento di esecuzione.»

6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«3. Se, durante l'esame della domanda per l'assegnazione di un alloggio pubblico in locazione, si accerta che la/il richiedente ha reso dichiarazioni non veritiere o



incomplete, rilevanti ai fini dell'ammissione alla graduatoria o dell'attribuzione del punteggio, la domanda non viene ammessa alla graduatoria oppure viene cancellata dalla stessa. In tal caso è possibile presentare una nuova domanda non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda esclusa.»

7. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«1. Avverso i provvedimenti della/del Presidente dell'IPES di cui all'art. 13, commi 7 e 8, all'art. 14, comma 4, all'art. 15, comma 5, nonché all'art. 16, comma 6, è ammesso ricorso a norma dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 43.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Nel testo tedesco della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «der Hauspflege-dienste» sono sostituite dalle parole: «des ambulanten Betreuungsdienstes».

2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «der Hauspflege» sono sostituite dalle parole: «des ambulanten Betreuungsdienstes».

3. Nel testo tedesco delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 11-*ter* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, la parola: «Hauspflege» è sostituita dalle parole: «ambulanter Betreuungsdienst».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. In caso di trattamento di dati personali, anche relativi a categorie particolari, si applicano le garanzie previste dall'art. 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali. Tali garanzie sono disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.»

5. Nel testo tedesco del comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola: «Hauspflegediensten» è sostituita dalle parole: «ambulanten Betreuungsdiensten».

Art. 44.

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 45.

Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità»

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*bis* (Terminologia in materia di disabilità).

— 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati nonché gli enti locali utilizzano, negli atti normativi e amministrativi, la seguente terminologia:

a) “condizione di disabilità”, in sostituzione di “handicap”;

b) “persona con disabilità”, in sostituzione di «persona handicappata», “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”;

c) “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”, ove riferito alle persone indicate alla lettera *b*), in sostituzione di “con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità”;

d) “persona con necessità di sostegno intensivo”, in sostituzione di “disabile grave”.»

2. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, le parole: «e all'art. 16, comma 1,» sono sostituite dalle parole: «, all'art. 16, comma 1 e all'art. 18, comma 1-*bis*,».

3. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, le parole: «, di gestione della vita quotidiana nonché sostegno nella predisposizione del progetto di vita» sono sostituite dalle parole: «e di gestione della vita quotidiana».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) apposite strutture a bassa soglia finalizzate alla costruzione di una rete di relazioni sociali, alla promozione dell'autonomia personale, al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo di prospettive future in relazione all'occupazione lavorativa.»

5. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Le strutture di cui al comma 1, lettera *b-bis*), possono offrire anche attività occupazionali attraverso la produzione di beni e la fornitura di servizi, anche all'esterno delle strutture, su incarico di terzi. In questo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3.»

Art. 46.

Modifica della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, «Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore»

1. Nel titolo della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: «del minore» sono sostituite con le parole: «di minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni».



2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: «a tutela del minore» sono sostituite dalle parole: «al fine di tutelare minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni» e le parole: «per il minore» sono sostituite dalle parole: «per minori o maggiorenni fino al compimento dei 21 anni».

3. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole: «dall'obbligato» sono inserite le parole: «o dall'obbligata»

4. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: «il minore» sono sostituite dalle parole: «il/la minore o il/la maggiorenne fino al compimento dei 21 anni».

5. Nel testo tedesco delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, dopo la parola: «seinen» sono inserite le parole: «oder ihren».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1 *-bis*. Il genitore o altro soggetto avente diritto all'assegno di mantenimento ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'art. 1 a condizione che il maggiorenne/la maggiorenne:

a) frequenti una scuola secondaria di secondo grado, oppure

b) frequenti un corso di laurea, oppure

c) frequenti un corso di formazione al lavoro o svolga un percorso di apprendistato o un tirocinio

d) sia preso in carico dal servizio socio-pedagogico di base ambito famiglie e minorenni del distretto sociale territorialmente competente oppure

e) sia preso in carico dalla psichiatria dell'età evolutiva e psicoterapia territorialmente competente o dal servizio psichiatrico territorialmente competente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Le condizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* devono essere comprovate da un'attestazione rilasciata dal servizio competente.»

7. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: «al 2,2» sono sostituite dalle parole: «al 2,5».

8. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, dopo la parola: «minore» sono inserite le parole: «o maggiorenne fino al compimento dei 21 anni» e le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle parole: «al 90 per cento».

9. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

«2. Nel caso di più minori o maggiorenni fino al compimento dei 21 anni l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. I relativi importi sono approvati con deliberazione della giunta provinciale.»

10. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

«1. La domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela di minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni è presentata all'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio risiede l'avente diritto.»

11. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: «dalla comunità comprensoriale» sono sostituite dalle parole: «dall'ente gestore dei servizi sociali».

12. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: «della comunità comprensoriale» sono sostituite dalle parole: «dell'ente gestore dei servizi sociali» e le parole: «sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'art. 4, comma 3,» sono sostituite dalle parole: «sezione ricorsi di cui all'art. 4.»

13. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: «la comunità comprensoriale» sono sostituite dalle parole: «l'ente gestore dei servizi sociali».

14. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: «La comunità comprensoriale» sono sostituite dalle parole: «L'ente gestore dei servizi sociali».

15. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* l'obbligato/l'obbligata al mantenimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dal perfezionarsi nei suoi confronti della notifica dell'intimazione di pagamento, prova che la sua situazione economica non è superiore a 1,5 volte il reddito minimo di inserimento determinato con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 7-*bis*, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;».

16. Nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «e/o dimorante».

17. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 90.000,00 euro per l'anno 2025, in 350.000,00 euro per l'anno 2026 e in 350.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

18. Il presente articolo acquista efficacia dal 1° settembre 2025.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 47.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica»

1. L'art. 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.



Art. 48.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale»

1. Il comma 10 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è così sostituito:

«10. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è autorizzata a comunicare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonché agli articoli 6, comma 2, 24 e 24-bis della presente legge, qualora il trattamento degli stessi sia necessario all'assolvimento dei compiti di competenza dell'INPS e sia previsto da una norma che ascriva all'INPS le finalità di interesse pubblico rilevante nelle materie di cui all'art. 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. La comunicazione può avvenire, eventualmente, anche tramite piattaforme o applicazioni informatiche che garantiscano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'art. 5 e all'art. 25 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con regolamento di esecuzione sono definite le tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, le modalità del trattamento e le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello adeguato di sicurezza, la tutela dei diritti degli interessati nonché l'osservanza del principio di esattezza.»

Art. 49.

Modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, «Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale»

1. L'art. 5 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, è così sostituito:

«Art. 5 (Prestazioni sanitarie a favore di cittadine e cittadini appartenenti a Stati terzi). — 1. Le cittadine e i cittadini appartenenti a Stati terzi presenti occasionalmente per soggiorni temporanei in Alto Adige nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza sono ammessi alle prestazioni di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica e ospedaliera e ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica.»

Art. 50.

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, «Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale»

1. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: «il piano generale triennale, che contiene il piano delle performance ed» sono sostituite con le parole: «il piano integrato di attività e organizzazione, che».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«1. Entro il 31 ottobre la giunta provinciale determina i criteri di finanziamento e le risorse a disposizione dell'azienda per l'esercizio successivo.»

3. Nel comma 2 dell'art. 5, della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, sono sopresse le parole: «il piano generale triennale.».

4. Nel comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, le parole: «“nel piano generale triennale» sono sostituite dalle parole: «nel piano integrato di attività e organizzazione».

Art. 51.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Dopo l'art. 35-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 35-quater (Erogazione di mezzi di contraccezione). — 1. Al fine di preservare la fertilità e promuovere la salute sessuale, relazionale e riproduttiva, i mezzi di contraccezione sono messi a disposizione con costi a carico del Servizio sanitario provinciale, secondo le modalità, i criteri e le risorse finanziarie stabiliti dalla giunta provinciale.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Le pazienti e i pazienti che per propria libera scelta rinunciano o rinviano l'intervento devono provvedere al pagamento delle tariffe stabilite dalla giunta provinciale per le prestazioni pre-ricovero, ove ritenute non più utili ai fini della valutazione preoperatoria.»


3. Nel comma 1 dell'art. 36-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: «prestazione specialistica ambulatoriale» sono sostituite dalle parole: «prestazione sanitaria».

4. Nel comma 2 dell'art. 36-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, la cifra: «35,00» è sostituita dalla cifra: «40,00».

5. Nel comma 4 dell'art. 36-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: «prestazione specialistica ambulatoriale» sono sostituite dalle parole: «prestazione sanitaria».

6. Dopo il comma 6 dell'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Il personale dipendente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige iscritto nell'elenco provinciale di cui al comma 5 che viene nominato membro dell'organismo indipendente di valutazione è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige effettua il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del personale dipendente interessato, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181.»



7. Il comma 1-*bis* dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis*. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rimborsa alle proprie assistite, ai propri assistiti e a chi li accompagna, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi, tessuti e cellule staminali effettuati sul territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea. Tali spese vengono rimborsate anche alle e ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative sul territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea, nonché a chi li accompagna. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per le donatrici e i donatori di organi o di tessuti, il cui espanto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.»

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 669.800,00 euro per l'anno 2025, in 869.800,00 euro per l'anno 2026 e in 869.800,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale, «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 52.

Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, prima delle parole: «Con regolamento di esecuzione» è inserito il seguente periodo: «Chi, per la propria formazione di base, usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 e non accetta di prestare la propria opera nel territorio della Provincia di Bolzano o risolve il rapporto di lavoro o termina l'attività prima del termine oppure interrompe la formazione prima della sua conclusione o non la conclude per il mancato superamento degli esami oppure, dopo la conclusione della formazione di base in medicina, non conclude una formazione medica specialistica o la formazione specifica in medicina generale, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione di base, compresi gli interessi legali dalla data dell'erogazione, secondo quanto previsto con regolamento di esecuzione.»

2. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «e continua» sono aggiunte le parole: «e, per chi usufruisce di un finanziamento ai sensi della presente lettera, può prevedere gli obblighi di cui all'art. 2, comma 4, anche indipendentemente dalla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 3;».

3. Nel comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, le parole: «altre strutture sanitarie» sono sostituite con le parole: «altre strutture sanitarie o sociosanitarie».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 175.000,00 euro per l'anno 2025, in 262.500,00 euro per l'anno 2026 e in 262.500,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 53.

Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale»

1. L'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è abrogato.

2. Nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: «piano generale triennale di azienda» sono sostituite dalle parole: «piano integrato di attività e organizzazione».

3. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «piano generale triennale» sono sostituite dalle parole: «piano integrato di attività e organizzazione».

4. L'art. 10-*bis* della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: «piano generale triennale dell'Azienda» sono sostituite dalle parole: «piano integrato di attività e organizzazione».

6. Dopo l'art. 33 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-*bis* (Norma transitoria sul conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi degli articoli 8 e 10). —

1. Le manifestazioni di interesse correlate con la nomina del personale dirigente di cui agli articoli 8 e 10 già espresse all'entrata in vigore del presente articolo restano valide per un massimo di quattro anni a partire dalla presentazione della manifestazione di interesse.»

TITOLO V NORME FINALI

Art. 54.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto agli articoli 7, 26, 34, 35, 39, 40, 41, 46, 51 e 52 all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.



Art. 55.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 luglio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00311

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 44.

Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 13 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. è opportuno, per rafforzare la rete pediatrica e colmare alcune lacune riscontrate nella disciplina attuale, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni che l'hanno prevista all'interno della legge regionale n. 40/2005, ovvero agli articoli 33-bis e 33-ter della medesima;

2. è necessario, innanzitutto, introdurre in legge la definizione di rete pediatrica, assente nel vigente art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005, dedicato alla rete pediatrica;

3. è opportuno disciplinare puntualmente la struttura organizzativa della rete suddetta, articolandola in un organo con funzioni di indirizzo e governo, il Comitato strategico, in cui sono rappresentate tutte le figure apicali della sanità toscana, un organo con funzioni propositive e di supporto tecnico, il Comitato tecnico organizzativo, ed un organo con funzioni consultive e partecipative, la Consulta tecnico scientifica;

4. è opportuno introdurre alcune disposizioni specifiche sul tema cruciale della continuità assistenziale, prevedendo due misure, da adottare, in questa fase, in via sperimentale: un servizio di teleconsulto offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie toscane, e l'attivazione di servizi di guardia medica pediatrica attiva, una all'interno dell'Area vasta Toscana centro, una all'interno dell'Area vasta Toscana nord-ovest e due all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, in considerazione delle dimensioni geografiche di quest'ultima;

5. è opportuno, infine, dettare una norma di chiusura che consenta alla Giunta regionale di adottare indirizzi sul funzionamento interno della rete pediatrica, per la parte non riguardante la continuità assistenziale;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Rete pediatrica. Inserimento dell'art. 33.1 nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

«Art. 33.1 (*Rete pediatrica toscana*). — 1. La rete pediatrica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura e ricerca in campo pediatrico svolte dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS, dalle aziende sanitarie toscane e dagli altri enti del servizio sanitario regionale.


2. L'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS partecipa a tutti gli organi di governo della rete disciplinati dall'art. 33-bis.1 e coordina il comitato strategico, organo di indirizzo della rete.»

Art. 2.

Funzioni della rete pediatrica toscana. Sostituzione dell'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art 33-bis (*Funzioni della rete pediatrica toscana*). — 1. La Regione Toscana, nel riconoscere la peculiarità dell'assistenza pediatrica e la centralità del piccolo paziente e della sua famiglia, garantisce la tutela del minore in tutti i percorsi di cura. Assicura altresì rispetto dei diritti del minore sanciti dalle convenzioni nazionali e internazionali.



2. La rete pediatrica toscana, tramite i suoi organi di governo, assicura la funzione di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria pediatrica al fine di garantire a tutti i cittadini toscani, indipendentemente dal luogo di residenza:

a) omogeneità e qualità dell'assistenza pediatrica, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine al luogo di residenza, fatte salve le attività diagnostiche-clinicoterapeutiche a più elevata complessità;

b) la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate, intervenendo con progetti specifici nei territori interessati da situazioni di carenza assistenziale anche temporanee;

c) percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità pediatrica;

d) percorsi per la presa in carico dei pazienti nella fase di transizione dall'età adolescenziale a quella adulta realizzando progettualità e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per favorire tale passaggio;

e) sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative omogenee a livello regionale rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie.».

Art. 3.

Organi della rete pediatrica toscana. Inserimento dell'art. 33-bis.1 nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.1 (*Organi della rete pediatrica toscana*). — 1. Gli organi di governo della rete pediatrica toscana sono il Comitato strategico, il Comitato tecnico organizzativo e la Consulta tecnico scientifica.

2. Il Comitato strategico della rete pediatrica è costituito dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, che assume le funzioni di coordinatore, dai direttori generali delle altre aziende sanitarie e dal direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria.

3. Il Comitato strategico approva annualmente il documento di programmazione, che viene sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende coinvolte e contiene gli obiettivi che devono essere recepiti nei documenti di programmazione di area vasta ed aziendali.

4. Per la sua attività il Comitato strategico si avvale del supporto del Comitato tecnico organizzativo e della Consulta tecnico scientifica.

5. Il Comitato tecnico organizzativo è composto da:

a) i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali della Regione Toscana, delle aziende ospedaliere universitarie della Regione Toscana, dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;

b) i direttori dei dipartimenti materni infantili delle aziende sanitarie toscane o, nel caso in cui tale incarico sia ricoperto da un medico non specialista in pediatria o neonatologia, da un direttore di struttura complessa di neonatologia o di pediatria afferente al dipartimento stesso;

c) un rappresentante della Pediatria di famiglia;

d) il direttore del dipartimento specialistico interdisciplinare dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;

e) il direttore delle professioni sanitarie infermieristiche dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;

f) i responsabili delle reti cliniche specialistiche;

g) il dirigente del settore regionale competente per la materia.

6. Il Comitato tecnico organizzativo è l'organismo tecnico cui compete la predisposizione delle proposte di linee di indirizzo applicativo per la programmazione annuale della rete da sottoporre al Comitato strategico o su mandato dello stesso. Al Comitato tecnico organizzativo è attribuita la funzione di coordinamento organizzativo della rete pediatrica regionale in attuazione delle linee strategiche e di programmazione decise dal Comitato strategico.

7. La Consulta tecnico scientifica è costituita da professionisti delle aziende sanitarie regionali, da rappresentanti dei pediatri di libera scelta, da rappresentanti delle associazioni dei genitori individuati dalla direzione regionale della Giunta regionale competente in materia sanitaria, su proposta del Comitato strategico, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

8. La Consulta tecnico scientifica ha il compito di promuovere la qualità e sicurezza delle attività della rete pediatrica garantendo:

a) la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi per garantire al meglio il bambino nella gestione complessiva della specifica problematica di salute;

b) la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici.

9. La partecipazione agli organi di governo della rete pediatrica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborso spese.».

Art. 4.


Garanzia della continuità assistenziale. Inserimento dell'art. 33-bis.2 nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 33-bis.1 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.2 (*Garanzia della continuità assistenziale*). — 1. La Giunta regionale, per assicurare ai bambini toscani la continuità assistenziale nei giorni prefestivi, festivi e nei fine settimana, promuove la sperimentazione del servizio di teleconsulto di cui al comma 2 e del servizio di guardia medica attiva di cui al comma 3.

2. Il teleconsulto, a supporto dei medici di continuità unità assistenziale è offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie.

3. La Giunta regionale promuove le sperimentazioni, all'interno dell'Area vasta Toscana centro e dell'Area vasta Toscana nord-ovest, di un servizio di guardia pediatrica attiva, con sede all'interno di un presidio territoriale, od ospedaliero, della zona distretto individuata nel progetto sperimentale. In considerazione delle sue dimensioni geografiche, all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, le guardie attivate saranno due.



4. Le sperimentazioni hanno una durata di sei mesi e sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione regionale competente in materia sanitaria. Alla fine di tali sperimentazioni, entro il termine di sei mesi, la Regione individua adeguate modalità per garantire la continuità assistenziale pediatrica sull'intero territorio regionale.».

Art. 5.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 33-bis.3 nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 33-bis.2 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.3 (*Indirizzi regionali*). — 1. I rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall'art. 33-bis.1, sono definiti con deliberazioni della Giunta regionale.».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, è stimata la spesa di euro 182.815,00, di cui euro 121.876,66 per l'annualità 2025 ed euro 60.938,34 per l'annualità 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00284

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 45.

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 13 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misura a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);

Vista la legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno favorire l'adempimento tributario da parte di contribuenti in condizioni di temporanea difficoltà economica;



2. È opportuno concorrere al finanziamento di un progetto di installazione di nuovi punti di lettura targhe per potenziare il sistema di videosorveglianza del Comune di Prato;

3. È opportuno sostenere finanziariamente l'aumento di capitale sociale della società Arezzo Fiere S.p.a., per il consolidamento delle attività storiche e il lancio di nuovi eventi fieristici, congressuali ed altre iniziative nel campo della promozione economica del territorio, come prefigurati nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025;

4. È opportuno finanziare interventi di ripristino di beni danneggiati a causa dell'evento sismico che ha colpito il territorio del Comune di Marradi il 18 settembre 2023 e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;

5. In ragione della numerosità dei soggetti interessati dalla misura di cui all'art. 28, comma 2-bis, della legge regionale n. 11/2025, è opportuno sostenere l'intervento con ulteriori risorse tali da permettere un sostegno significativo ai beneficiari;

6. È necessario finanziare i lavori per la realizzazione degli edifici necessari al definitivo trasferimento delle attività dal vecchio presidio ospedaliero Santa Chiara nel centro storico di Pisa, al nuovo presidio di Cisanello;

7. È necessario sostenere finanziariamente tre investimenti della Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro attualmente in corso di esecuzione, relativi alla casa della salute a Ponte a Egola, frazione del Comune di San Miniato, all'Ospedale San Giuseppe di Empoli e al complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo;

8. Nella logica di promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, con particolare ma non esclusiva attenzione alle aree fragili, interne e montane, nonché alla luce del principio per cui a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di disposizioni finanziarie a sostegno di:

- a) interventi in tema di impiantistica sportiva;
- b) interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
- c) interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
- d) interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici;
- e) interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;
- f) interventi in materia di edilizia scolastica;

9. È necessario supportare le capacità amministrative dei comuni geotermici creando una fondazione di partecipazione che svolga attività strumentali per la regione e gli enti dell'area geotermica, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico di tale area, la ricerca scientifica, la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili e il razionale utilizzo delle risorse geotermiche;

10. È opportuno sostenere il Comune di Stazzema nell'attività di ripristino ambientale per effetto delle opere realizzate per il muro di contenimento della strada regionale (SR) 439 «Sarzanese», seguito della sentenza n. 725/2023 del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Toscana;

11. Nell'ambito delle azioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel capitolo *REPowerEU* del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione all'efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è opportuno sostenere le attività tecniche necessarie e propedeutiche all'adesione al programma e, in particolare, le spese necessarie a coprire in parte gli adempimenti tecnici afferenti ai servizi energetici;

12. È opportuno procedere all'estinzione dei mutui contratti dalla Fondazione Festival pucciniano per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, a partire dal 2014 e fino al 2024, per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura;

13. Nel solco dello straordinario sviluppo dei corsi già registrato nell'anno 2024, è opportuno dare continuità operativa al Carnevale di Viareggio, proseguendone il percorso di valorizzazione, mediante un contributo a titolo di sostegno alle spese a valere sull'annualità 2025;

14. È opportuno attribuire alle associazioni pro-loco della Toscana un contributo a titolo di riconoscimento del loro ruolo di promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali nelle more dell'approvazione di una proposta di legge che valorizzi proposte progettuali in materia da parte delle pro-loco stesse;

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione*). — 1. Su richiesta del debitore che dichiara di trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il dirigente regionale competente in materia di tributi autorizza il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.



2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito, secondo fasce di debito definite con deliberazione della giunta regionale.

3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale, esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-*quater* e 2-*novies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo, a pena di decadenza. L'esito dell'istanza è comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00.

6. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rateizzazione, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha pagato, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.

7. È esclusa la decadenza in caso di tardivo versamento:

a) della prima rata, non superiore a sette giorni;

b) di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva;

c) dell'ultima rata, non superiore a trenta giorni.

8. Nei casi di cui al comma 7 non sono applicati ulteriori sanzioni e interessi.

9. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stimate in euro 450.000,00 per l'anno 2025 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.».

Capo II

INTERVENTI PER LA SICUREZZA

Art. 2.

Contributo straordinario al Comune di Prato per interventi di potenziamento del sistema di videosorveglianza

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 140.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di infrastrutture e installazione di videocamere in aree del territorio comunale caratterizzate dalla rilevante esposizione ad attività criminose.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione e il Comune di Prato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 140.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 3.

Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.a.

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società Arezzo Fiere S.p.a., partecipata dalla Regione Toscana fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla regione.

2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla presentazione di un piano industriale che individui significative azioni di riequilibrio finanziario, rilancio e sviluppo della società, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all'aumento di capitale sociale e congrue all'entità di quest'ultimo.

3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e in conformità dell'operazione al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).


4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 4.

Contributo straordinario in favore del Comune di Marradi per il ripristino di immobili di attività economiche danneggiati dal sisma del 2023

1. A seguito dell'evento sismico che ha colpito il 18 settembre 2023 il territorio del Comune di Marradi, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della giunta regionale 21 settembre 2023, n. 155, la giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 120.000,00 per l'anno 2025.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi di ripristino di beni immobili di proprietà o nella disponibilità di attività economiche che risultino danneggiati a causa dell'evento e per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale contingibile e urgente di inagibilità.



3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Comune di Marradi, in misura del 100 per cento della spesa ammissibile:

a) alle attività economiche che risultino attive ed abbiano sede legale o operativa nel Comune di Marradi e che abbiano subito danni durante l'esercizio nel territorio del medesimo comune;

b) ove il medesimo contributo sia finalizzato a far venir meno i presupposti della ordinanza contingibile e urgente di inagibilità comunale.

4. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce le modalità di erogazione e rendicontazione dello stanziamento di cui al comma 1.

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 02 «Interventi a seguito calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 5.

Contributo straordinario al Comune di Castell'Azzara per il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale a Radipopoli

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castell'Azzara un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per finanziare il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale in località Radipopoli, nella riserva naturale del Monte Penna.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Castell'Azzara, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 6.

Sostegno finanziario alle attività economiche e produttive dei Comuni di Buggiano ed Uzzano a seguito di interventi infrastrutturali straordinari sulla viabilità

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Buggiano ed Uzzano un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 32.000,00, quale sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa nel territorio, che hanno subito significative conseguenze economiche, occupazionali e sociali derivanti da interventi infrastrutturali straordinari che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità.

2. L'intervento di cui al presente articolo è attuato dai Comuni di Buggiano ed Uzzano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione di cui al comma 6.

4. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all'aumento dei costi di trasporto, e non può in ogni caso superare, congiuntamente ad altre eventuali contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre amministrazioni pubbliche, l'entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l'aumento dei costi di trasporto nel periodo di osservazione.

5. I Comuni di Buggiano ed Uzzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettono alla struttura regionale competente la documentazione contenente l'esatta perimetrazione delle aree interessate, l'intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e produttive e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.

6. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla stipula di un accordo fra la regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 5, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente, applicando lo schema già approvato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art. 9 «Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità svolti nelle Province di Pistoia e Pisa nel 2025» della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);

b) all'esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.a.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 32.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

8. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l'attività di cui al comma 6, lettera b), stimati in euro 3.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.



Art. 7.

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «500.000,00 per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «528.962,68 per l'anno 2025».

2. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «5.884.044, 83» è sostituita dalla seguente: «5.913.007,00».

3. La lettera *c-ter*) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«*c-ter*) per euro 3.691.358,61 per l'anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;».

4. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è aggiunta la seguente:

«*c-quater* per euro 528.962,68 per l'anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.».

Art. 8.

Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 44/2022

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), le parole: «1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.280.000,00 per l'anno 2025».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024;

b) fino a un massimo di euro 1.280.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025».

Art. 9.

Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 42/2023

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto di cui al comma 1, è concesso in forma di contributo a fondo perduto, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime “*de minimis*”:

a) fino a un massimo di euro 914.000,00 per l'anno 2023;

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025.».

2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 42/2023 dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*),».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 42/2023 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. All'onere di spesa di cui al comma 2, lettera *b*), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025».

Art. 10.

Contributo straordinario al Comune di Comano per la manifestazione «Comano cavalli». Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 59/2024

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la costruzione di box per cavalli, strumentali alla realizzazione della manifestazione «Comano cavalli».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Comano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

4. L'art. 11 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), è abrogato.



Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026».

2. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026».

Art. 12.

Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 11/2025

1. Al comma 2-bis dell'art. 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), la parola: «200.000,00» è sostituita dalla seguente: «300.000,00».

Art. 13.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 11/2025

1. Al comma 2-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2025 la parola: «200.000,00» è sostituita dalla seguente: «300.000,00».

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 14.

Finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie

1. La giunta regionale, al fine di sostenere il potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie strategiche per il territorio, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 29.424.790,29 per il triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2025, a favore dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, per il completamento del Nuovo Ospedale di Cisanello a Pisa;

b) a favore dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, fino a un massimo di euro 14.424.790,29, di cui:

1) euro 1.389.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione Casa della salute a Ponte a Egola, frazione del Comune di San Miniato in Provincia di Pisa;

2) euro 6.675.000,00 per l'anno 2026, per gli interventi 2° fase - lotto 2 - dei lavori di ristrutturazione interna edificio H dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli;

3) euro 2.669.211,78 per l'anno 2027 ed euro 3.691.578,51 per l'anno 2028, per le opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e dei collaudi effettuati.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 16.389.000,00 per l'anno 2025, euro 6.675.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.669.211,78 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo di euro 3.691.578,51 per l'anno 2028, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all'indebitamento.

Art. 15.

Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull'attuale sede della RSA comunale «Fabbri Bicoli» e per la progettazione di una nuova sede della stessa. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2024

1. L'art. 29 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026), è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull'attuale sede della RSA comunale "Fabbri Bicoli" e per la progettazione di una nuova sede della stessa). — 1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine i seguenti contributi straordinari relativi alla residenza sanitaria assistenziale (RSA) comunale "Fabbri Bicoli":

a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per la compartimentazione dell'immobile sede attuale della RSA in blocchi indipendenti dal punto di vista sismico e strutturale;



b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2026, per sostenere le spese di manutenzione relative alla messa a norma dell'impianto antincendio dell'immobile sede della RSA comunale "Fabbri Bicoli";

c) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2026, per sostenere le spese di progettazione afferenti alla realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'attuale RSA, di una nuova sede della stessa.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale del terreno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede della RSA.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025 ed euro 450.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

b) fino a un massimo di euro 150.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;

c) fino a un massimo di euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.».

Art. 16.

Contributo al Comune di Sarteano per manutenzione straordinaria della RSA comunale. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 38/2024

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2024, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026».

2. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025;

b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.».

Art. 17.

Contributo straordinario all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2025

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027), dopo le parole: «Programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari» sono inserite le seguenti: «, Titolo 2 "Spese in conto capitale"».

Capo V

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 18.

Interventi finanziari per la progettazione, realizzazione o collaudo di impianti sportivi e palestre

1. La giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 3.660.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Lucca, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di riqualificazione e potenziamento del Palasport di via delle Tagliate mediante sostituzione edilizia, finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso sportivo denominato «LuccaArena»;

b) al Comune di Aulla, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione degli spogliatoi ad uso della palestra scolastica presso il Polo scolastico di Albiano Magra;

c) al Comune di Monteroni d'Arbia, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2026, per la progettazione e realizzazione di un campo polivalente coperto con tensostruttura all'interno di un complesso sportivo nell'area della Casanuova;

d) al Comune di Sovicille, fino a un massimo di euro 200.000,00, per l'anno 2026, per finanziare i lavori di adeguamento, messa a norma e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo di via Perugini a San Rocco a Pilli;

e) al Comune di Fucecchio, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, per il collaudo e l'omologazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale «Filippo Corsini»;

f) al Comune di Piancastagnaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, per il completamento e l'implementazione dell'impianto sportivo denominato «Stadio comunale».

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L'accordo relativo all'intervento di cui al comma 1, lettera a), è stipulato a seguito della presentazione da parte del Comune di Lucca del



progetto di fattibilità tecnico-economica nonché dell'attuazione, da parte dello stesso comune, della sussistenza delle condizioni per una compartecipazione finanziaria, con risorse comunali, alla realizzazione degli interventi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.660.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;

d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;

e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000 per l'anno 2025 ed euro 200.000 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Capo VI

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE,
DEL CLIMA E DEL PAESAGGIO, E DI DIFESA DEL SUOLO

Sezione I

PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO.
PROTEZIONE CIVILE

Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant'Andrea

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00

per l'anno 2025, euro 850.000,00 per l'anno 2026 ed euro 900.000,00 per l'anno 2027, finalizzato alla realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant'Andrea.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 850.000,00 per l'anno 2026 ed euro 900.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 20.

Contributi straordinari in favore dei Comuni di Castiglion Fibocchi, di Castelfranco Piandiscò e di Loro Ciuffenna per l'esecuzione di interventi in somma urgenza e di ripristino a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025:

a) al Comune di Castiglion Fibocchi, fino a un massimo di euro 259.756,17 per l'anno 2025, per fronteggiare le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi in somma urgenza lungo la strada comunale di Gello Biscardo, per la messa in sicurezza della scarpata di valle al di sotto della frazione di Gello Biscardo;

b) al Comune di Castelfranco Piandiscò, fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l'anno 2025 ed euro 355.000,00 per l'anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo le strade comunali della Ghiacciaia e delle Fossate;

c) al Comune di Loro Ciuffenna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l'anno 2025 ed euro 62.000,00 per l'anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo la Strada Comunale della Trappola.

2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), è subordinata alla stipula di accordi fra la regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo complessivo di euro 878.647,97 nel biennio 2025-2026, si fa fronte come segue:

a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 259.756,17 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;



b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l'anno 2025 ed euro 355.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l'anno 2025 ed euro 62.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 21.

Contributo straordinario al Comune di Vicchio per la progettazione di interventi per la sicurezza idraulica

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicchio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l'anno 2025, euro 90.000,00 per l'anno 2026 e euro 37.500,00 per l'anno 2027, finalizzato alla progettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Pallico e del torrente Muccione, nonché di un nuovo sistema di arginature sul reticolo secondario della zona industriale/artigianale e al miglioramento delle arginature esistenti.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Vicchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l'anno 2025, euro 90.000,00 per l'anno 2026 ed euro 37.500,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 22.

Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 59/2024

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 59/2024 è sostituita dalla seguente:

«b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello, località Prateglio e lungo via Piana;».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 59/2024 è sostituita dalla seguente:

«b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 «Svi-

luppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027;».

Sezione II

TUTELA AMBIENTALE

Art. 23.

Contributo straordinario al Comune di Stazzema per attività di ripristino ambientale e opere connesse al muro di contenimento della strada regionale (SR) 439 in località La Culla

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 550.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, per gli interventi di interesse ambientale inerenti alle opere di consolidamento del pendio lungo la strada regionale (SR) 439 «Sarzanese», in località La Culla del Comune di Stazzema.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione ed il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 550.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 24.

Contributi straordinari agli enti locali finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare risorse, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per la concessione di contributi a favore di comuni e unioni di comuni, finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).

2. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 100.000,00 per l'anno



2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

Sezione III
GEOTERMIA

Art. 25.

Fondazione Toscana Geotermia

1. La regione promuove, quale socio fondatore e secondo il modello «*in house*», la costituzione della Fondazione Toscana Geotermia, di seguito denominata «Fondazione», per lo sviluppo socio economico delle aree geotermiche, per promuovere la sostenibilità sociale della coltivazione della risorsa geotermica, la ricerca scientifica, l'innovazione anche tramite progettualità regionali, nazionali ed europee, il consolidamento di una filiera geotermica territoriale e la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili.

2. Alla Fondazione possono partecipare i comuni delle aree geotermiche e altre enti pubblici con i requisiti individuati dallo statuto approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

3. La Fondazione, nel rispetto dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), svolge funzioni strumentali all'attività regionale e all'attività dei comuni delle aree geotermiche che vi partecipano, connessi con la gestione ed il controllo delle risorse derivanti dal fondo geotermico costituito da:

a) i canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

b) i contributi geotermici previsti all'art. 16, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 22/2010;

c) il contributo aggiuntivo geotermico di cui all'art. 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. La Fondazione è autorizzata ad acquisire il ramo di azienda del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.g) S.c.r.l. relativo alla gestione del gettito delle risorse di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22/2010.

5. La regione:

a) concorre alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per lo sviluppo dei territori geotermici per euro 60.000,00;

b) a decorrere dall'anno 2026 conferisce alla Fondazione un fondo di gestione nella misura del 5 per cento del gettito del contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, e comunque fino all'importo massimo di euro 690.000,00.

6. All'onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 1.410.000,00 per il triennio 2025-2027 si fa fronte come segue:

a) per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera *a)*, pari a euro 60.000,00 per l'anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

b) per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera *b)*, fino a un massimo di euro 1.340.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2026 ed euro 690.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 26.

Geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026:

a) alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 le parole: «al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CoSviG)» sono sostituite dalle seguenti: «alla Fondazione Toscana Geotermia»;

b) alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 le parole: «dal CoSviG s.c.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Fondazione Toscana Geotermia»;

c) al comma 2-*ter* dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 le parole: «CoSviG s.c.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «la Fondazione Toscana Geotermia».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'art. 7-*bis* della legge regionale n. 45/1997 è abrogato.


Sezione IV

RETI IRRIGUE

Art. 27.

Trasferimento alla regione delle reti irrigue nel comprensorio n. 1 Toscana Nord

1. Le reti irrigue, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, appartenenti all'Unione dei comuni montana Lunigiana ed al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della regione a seguito di ricognizione dei beni funzionali all'irrigazione, per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.



2. Alla ricognizione dei beni da trasferire alla regione si provvede con deliberazione della giunta regionale, in collaborazione con l'Unione dei comuni montana Lunigiana ed il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

3. Il trasferimento dei beni avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'ente locale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione e la voltura dei beni presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento amministrativo della regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dai rappresentanti dei singoli enti.

Capo VII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI VIABILITÀ,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 28.

Contributo straordinario alla Provincia di Massa Carrara per lavori di riqualificazione della strada provinciale (SP) 69 nel Comune di Mulazzo

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Massa Carrara un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2027, per lavori di riqualificazione sulla strada provinciale (SP) 69 nel Comune di Mulazzo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione e la Provincia di Massa Carrara che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.».

Art. 29.

Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi di riqualificazione della strada provinciale SP 541 «Traversa maremmana»

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2026, per interventi di riqualificazione della strada provinciale SP 541 «Traversa maremmana».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione e la Provincia di Siena, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 30.

Contributo straordinario al Comune di Montale per il ripristino del piano viabile di via della Cascina di Spedaletto

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2026, per il ripristino del piano viabile di via della Cascina di Spedaletto.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione ed il Comune di Montale, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 31.

Contributo straordinario al Comune di Larciano per interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Larciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 221.000,00 per l'anno 2026, per concorrere al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle vie Stradella e Cecinese e dei relativi sottoservizi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione ed il Comune di Larciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 221.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 32.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per la progettazione di messa in sicurezza dell'intersezione fra la SP 4 «Traversa Valdinievole» e il Rio Pescina in località Molin Nuovo.

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell'anno 2026, per la progettazione di messa in sicurezza dell'intersezione fra la SP 4 «Traversa Valdinievole» e il Rio Pescina in località Molin Nuovo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla



mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.».

Art. 33.

Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica della strada comunale di collegamento tra la strada regionale SR 445 e la strada provinciale SP 50

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camporgiano un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026, per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica della una strada comunale di collegamento tra la strada regionale SR 445 e la strada provinciale SP 50.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione ed il Comune di Camporgiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 34.

Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2024 la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

3. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «annualità 2025» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2026».

Capo VIII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA
DI EDILIZIA E INFRASTRUTTURE CIVICHE

Sezione I

PARCHEGGI

Art. 35.

Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 11/2021.

1. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestiona-

mento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono versati dalla regione fino all'importo massimo annuo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.738.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l'anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l'importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui.».

Art. 36.

Norma finanziaria per i contributi di cui all'art. 2-bis. Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2021

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Norma finanziaria per i contributi di cui all'art. 2-bis). — 1. All'onere di spesa di cui all'art. 2-bis, fino a un massimo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.738.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:

a) fino ad un massimo di euro 1.841.000,00 per l'anno 2028;

b) fino ad un massimo di euro 1.895.000,00 per l'anno 2029;

c) fino ad un massimo di euro 1.874.000,00 per l'anno 2030;

d) fino ad un massimo di euro 1.930.000,00 per l'anno 2031;

e) fino ad un massimo di euro 1.989.000,00 per l'anno 2032;

f) fino ad un massimo di euro 1.952.000,00 per l'anno 2033;

g) fino ad un massimo di euro 2.012.000,00 per l'anno 2034;

h) fino ad un massimo di euro 1.664.000,00 per l'anno 2035;


i) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2036;

j) fino ad un massimo di euro 1.778.000,00 per l'anno 2037;

k) fino ad un massimo di euro 1.839.000,00 per l'anno 2038;

l) fino ad un massimo di euro 1.902.000,00 per l'anno 2039;

m) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l'anno 2040;



- n) fino ad un massimo di euro 1.597.000,00 per l'anno 2041;
 o) fino ad un massimo di euro 1.657.000,00 per l'anno 2042;
 p) fino ad un massimo di euro 1.718.000,00 per l'anno 2043;
 q) fino ad un massimo di euro 1.607.000,00 per l'anno 2044.».

Art. 37.

Contributo straordinario al Comune di Sansepolcro per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sansepolcro un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, per sostenere la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Sansepolcro, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Sezione II EDILIZIA CIVILE

Art. 38.

Contributi straordinari per uffici comunali e di protezione civile

1. La giunta regionale, al fine di sostenere comuni minori nella realizzazione o riqualificazione di edifici sedi di servizi pubblici, è autorizzata a erogare contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Monteriggioni, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 450.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione della sala della protezione civile comunale, dei nuovi uffici di polizia municipale, dell'autorimessa e dell'archivio cartaceo del comune;

b) al Comune di Guardistallo, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione ed ampliamento delle strutture polifunzionali a servizio della protezione civile;

c) al Comune di Gavorrano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l'anno 2025, euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 57.152,73 per

l'anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio Ex Bagnetti finalizzata alla realizzazione di uffici comunali.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 450.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazione con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l'anno 2025, euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 57.152,73 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 39.

Contributi straordinari per interventi su edifici pubblici adibiti ad attività sanitarie e di assistenza

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 340.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Chiusi della Verna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l'anno 2025 ed euro 180.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di una nuova sede operativa con autorimessa per la Pubblica assistenza casentino-Onlus;

b) al Comune di Foiano della Chiana, fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di trasformazione di una sala pubblica e la realizzazione di un ambulatorio, in via Ponte al Ramo n. 80, in località Pozzo della Chiana.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 340.000,00, si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l'anno 2025 ed euro 180.000,00 per l'anno 2026, con



gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 40.

Contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio per l'intervento di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio, fino a un massimo di euro 390.000,00 nell'annualità 2026, per finanziare i lavori di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte sito nel territorio comunale.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Piancastagnaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 390.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 41.

Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 23/2025

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 23/2025, dopo la parola: «110.000,00» le parole: «per l'anno 2025» sono soppresse.

Sezione III

INFRASTRUTTURE URBANE E RIGENERAZIONE URBANA

Art. 42.

Contributi straordinari per riqualificazione e sistemazione di infrastrutture urbane

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Pieve a Nievole, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi di via Marconi nel medesimo comune;

b) al Comune di Uzzano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei marciapiedi, fognatura bianca ed illuminazione in via Aldo Moro.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027.

Art. 43.

Contributo straordinario al Comune di Roccastrada per interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roccastrada un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l'anno 2026 ed euro 420.000,00 per l'anno 2027, per concorrere al finanziamento di interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella di proprietà comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Roccastrada, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l'anno 2026 ed euro 420.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

Art. 44.

Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l'acquisto dell'immobile «Palazzo Ugurgieri», da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seggiano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2026, per l'acquisto dell'immobile «Palazzo Ugurgieri» (vedi allegato), da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il



Comune di Seggiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 45.

Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato «Tiziano Terzani»

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato «Tiziano Terzani».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del Territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Sezione IV

MERCATO PROGETTO «TERRA DEL PRATOMAGNO»

Art. 46.

Contributo straordinario all'Unione dei comuni del Pratomagno per il completamento del nuovo mercato coperto «Il Mercatale» e per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio del Pratomagno

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 125.000,00, per concorrere:

a) per euro 100.000,00, alle spese di completamento del nuovo mercato coperto «Il Mercatale», mediante trasloco, riavvio completo dei servizi di gestione e adeguamento tecnico;

b) per euro 25.000,00, alle azioni di promozione, formazione e comunicazione del nuovo mercato coperto «Il Mercatale».

2. La concessione del contributo è subordinata:

a) alla presentazione alla competente struttura regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi;

b) alla stipula di un accordo fra la regione e l'Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 125.000,00, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

b) fino a un massimo di euro 25.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Capo IX

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 47.

Contributo straordinario ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 330.000,00 per l'anno 2025, per sostenere le spese tecniche propedeutiche all'adesione da parte della regione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 7 I 17 *RePower*.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 330.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Capo X

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI

Sezione I

LUOGHI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA

Art. 48.

Contributi straordinari di valorizzazione, ristrutturazione e recupero di immobili di interesse storico-artistico-culturale

1. La giunta regionale, al fine di promuovere la piena accessibilità e la migliore fruizione culturale di immobili di interesse storico-artistico o sedi di rilevanti servizi culturali presenti nel territorio, è autorizzata a



concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Montaione, fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l'anno 2025, euro 575.388,00 per l'anno 2026 ed euro 852.564,00 per l'anno 2027, per la valorizzazione del complesso conventuale di San Vivaldo;

b) al Comune di Colle Val d'Elsa, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027, per il progetto di ristrutturazione della Casatorre di Arnolfo di Cambio;

c) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 404.739,37 per l'anno 2026, per gli interventi di sistemazione straordinaria del tetto e miglioramento sismico della biblioteca comunale «I. Calvino»;

d) al Comune di Casole d'Elsa, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, per la valorizzazione della Rocca di Casole d'Elsa, al fine di garantirne la migliore fruizione culturale, mediante la creazione di un percorso di collegamento delle due torri facenti parte delle mura storiche.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, si fa fronte come segue:

a) per euro 2.370.952,00 con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

1. per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l'anno 2025, euro 575.388,00 per l'anno 2026 ed euro 852.564,00 per l'anno 2027;

2. per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 100.000,00 per l'anno 2027;

3. per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027.

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 404.739,37 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026. 35 mercoledì, 13 agosto 2025 - Bollettino Ufficiale della regione Toscana - n. 50

Art. 49.

Contributi straordinari per la valorizzazione della memoria storica e della cultura di pace

1. La giunta regionale, al fine di mantenere viva la memoria storica del territorio e di promuovere i valori fondamentali di pace e convivenza civile, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00 per il periodo 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Civitella in Val di Chiana, fino a un massimo di euro 450.000,00, per l'anno 2026, per la realizzazione del Museo della memoria;

b) al Comune di Massa Marittima, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 160.000,00 per l'anno 2026 ed euro 110.000,00 per l'anno 2027, per il progetto di recupero e valorizzazione del Memoriale di Niccioleta.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, per l'anno 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 160.000,00 per l'anno 2026 ed euro 110.000,00 per l'anno 2027.

Art. 50.

Contributo straordinario per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali dei parchi della Val di Cornia

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società parchi Val di Cornia, a totale partecipazione pubblica, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse culturali e del patrimonio ambientale e storico nel territorio della Val di Cornia.

2. La concessione del contributo del comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la regione e la Società parchi Val di Cornia, che:

a) definisca un percorso di collaborazione fra regione e società finalizzato alla elaborazione di strategie di consolidamento e sviluppo della gestione unitaria del sistema dei parchi della Val di Cornia;

b) individui le modalità di intervento per gli obiettivi di valorizzazione di cui al comma 1;

c) disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.



3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.».

Art. 51.

Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2022

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), le parole: «euro 1.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 916.666,67 per l'anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l'anno 2027».

2. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 916.666,67 per l'anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.».

Art. 52.

Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2023

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), è abrogata.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «350.000,00» è sostituita dalla seguente: «500.000,00».

Art. 53.

Contributo straordinario al Comune di Santa Fiora per interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 38/2024

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Fiora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00

per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, per concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza.».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2024 le parole: «La stipula dell'accordo è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale delle proprietà limitrofe di cui al comma 1.» sono soppresse.

Art. 54.

Contributi straordinari per interventi di riconversione o conservazione di musei toscani. Museo del calcolo di Pisa. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 59/2024

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2024 è sostituito dal seguente: «La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026:».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026».

3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 complessivi, di cui 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025.».

Sezione II

TEATRI

Art. 55.

Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l'anno 2025, ed euro 433.529,32 per l'anno 2026, finalizzato all'estinzione del pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del



Gran Teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la regione e la Fondazione Festival Pucciniano, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della giunta regionale, che disciplini:

a) le modalità di erogazione per l'annualità 2025;
b) le condizioni per il pagamento conclusivo delle rate dei mutui nel 2026, restando esente l'amministrazione regionale da oneri manutentivi riferiti alla realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini.

3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l'anno 2025, ed euro 433.529,32 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

Art. 56.

Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero e miglioramento di teatri della Toscana

1. La giunta regionale, al fine di valorizzare la fruizione culturale dei teatri presenti nel territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 450.000,00 nel triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del Teatro comunale «Aberto Bambi»;

b) al Comune di Signa, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione del nuovo teatro e spazio polivalente, al fine di garantire la migliore fruizione di eventi culturali alla comunità;

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione

dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.

Art. 57.

Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 44/2022

1. L'art. 30 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Contributo straordinario al Comune di Montecarlo). — 1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montecarlo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l'anno 2023, euro 80.000,00 per l'anno 2024, euro 150.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell'Accademia dei Rassicurati nel medesimo comune.

2. La concessione del contributo per l'anno 2025 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte come segue:

a) per euro 200.000,00, di cui euro 120.000,00 per l'anno 2023 ed euro 80.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024;


b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.»

Art. 58.

Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2023

1. L'art. 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni). — 1. La giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l'anno 2026, euro 1.062.415,00 per l'anno 2027, euro 562.455,00 per l'anno 2028 ed euro 125.190,00 per l'anno 2029, finalizzato a realizzare opere volte al restauro



e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l'anno 2026 ed euro 1.062.415,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo di euro 562.455,00 per l'anno 2028 e di euro 125.190,00 per l'anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all'indebitamento.»

Sezione III

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Art. 59.

Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, per il sostegno alle spese sostenute per l'organizzazione dell'edizione 2025 del Carnevale.

2. Il contributo è erogato a seguito dell'esito positivo della verifica della congruità dell'equilibrio economico e finanziario, con particolare riguardo al programma dell'edizione 2025.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Art. 60.

Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini

1. La giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2025, per l'organizzazione, anche mediante l'acquisizione di servizi di supporto tecnico e logistico, di eventi culturali finalizzati alla valorizzazione e promozione, presso il grande pubblico, dei beni culturali che compongono il patrimonio termale di Montecatini.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione

dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Sezione IV

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO AZIONE DI PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Art. 61.

Contributo straordinario alle associazioni pro-loco per il riconoscimento della loro azione di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, al fine di sostenere l'adeguamento organizzativo e gestionale delle associazioni pro-loco toscane, e in considerazione della rilevanza dell'azione da esse svolta sul territorio per favorire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali):

a) le attività di promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali e la relativa comunicazione;

b) la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale storico.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, in misura identica per ciascuna associazione, alle associazioni pro-loco operanti e con sede legale in Toscana, iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e aventi l'indicazione «pro-loco» nella denominazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. La concessione dei contributi è preceduta da avviso pubblico.

4. A seguito dell'avviso di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), i rappresentanti legali delle associazioni di cui al comma 1 presentano domanda in via telematica, compilando il formulario predisposto dalla competente struttura regionale, che accerta esclusivamente l'ammissibilità della domanda nonché la completezza e la regolarità delle informazioni fornite.

5. L'assegnazione dei contributi avviene con decreto del dirigente della competente struttura, con procedura automatica, nella misura di cui al comma 2, con riferimento al numero delle domande validamente presentate e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'erogazione avviene in un'unica soluzione.

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.



Capo XI

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 62.

Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica

1. Al fine di sostenere i comuni in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 10.064.819,95 per il triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Calenzano, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 493.408,60 per l'anno 2025, euro 753.295,70 per l'anno 2026 ed euro 753.295,70 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria «Anna Frank»;

b) al Comune di Castellina Marittima, fino a un massimo di euro 1.100.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 750.000,00 per l'anno 2026, per concorso al finanziamento dei lavori del lotto 1 «Realizzazione asilo nido» del progetto di riqualificazione ed ampliamento del Plesso scolastico 0-10, zona Le Badie;

c) al Comune di Vicchio, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 52.500,00 per l'anno 2025, euro 192.500,00 per l'anno 2026 ed euro 105.000,00 per l'anno 2027, per finanziare la progettazione del nuovo plesso scolastico unitario;

d) al Comune di Montescudaio, fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 107.692,30 per l'anno 2025 ed euro 592.307,70 per l'anno 2026, per il finanziamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado I. Griselli;

e) al Comune di San Giuliano Terme, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, per il finanziamento del Nuovo polo Infanzia 0-6 Madonna dell'Acqua;

f) al Comune di Casciana Terme Lari, fino ad un massimo di euro 314.819,95 di cui euro 79.869,75 per l'anno 2025 ed euro 234.950,20 per l'anno 2026, per il finanziamento dei lavori di variante in corso d'opera per la realizzazione del secondo lotto funzionale del Nuovo Polo per l'Infanzia 0-6;

g) al Comune di Barberino Tavarnelle, fino ad un massimo di euro 2.400.000,00 di cui euro 480.000,00 per l'anno 2025, euro 960.000,00 per l'anno 2026 ed euro 960.000,00 per l'anno 2027, per il finanziamento dei lavori per la Nuova scuola Primaria di San Donato in Poggio;

h) al Comune di Abbadia San Salvatore, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.241.380,00 per l'anno 2026 ed euro 758.620,00 per l'anno 2027, per la realizzazione del Nuovo plesso scolastico in via Hamman - Scuola primaria e secondaria di primo grado;

i) al Comune di Sovicille, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025

ed euro 100.000,00 per l'anno 2026 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa alla Scuola secondaria «Ambrogio Lorenzetti» di Rosia.

2. L'impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte degli enti destinatari, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell'opera.

3. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico-economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 1.

4. Gli enti destinatari possono richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell'ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Per gli interventi di sola progettazione, può essere richiesta l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo straordinario all'affidamento dell'incarico. La successiva erogazione, fino ad un massimo dell'80 per cento, avviene alla consegna all'ente degli elaborati grafici e progettuali da parte del progettista. Il saldo del restante 20 per cento avviene a seguito della presentazione del verbale di verifica e validazione degli elaborati progettuali.

5. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.

6. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.

7. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

8. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Tale termine è esteso al 31 dicembre 2028 per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), e al 31 dicembre 2029 per l'intervento di cui al comma 1, lettera h). Per gli interventi di sola progettazione, entro lo stesso termine, gli enti destinatari presentano il verbale di verifica e validazione degli elaborati progettuali. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.

9. L'edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.



10. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 10.064.819,95 per il triennio 2025-2027, si fa fronte come segue:

a) per euro 8.400.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

1) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 493.408,60 per l'anno 2025, euro 753.295,70 per l'anno 2026 ed euro 753.295,70 per l'anno 2027;

2) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 1.100.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 750.000,00 per l'anno 2026;

3) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 107.692,30 per l'anno 2025 ed euro 592.307,70 per l'anno 2026;

4) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino ad un massimo di euro 2.400.000,00 di cui euro 480.000,00 per l'anno 2025, euro 960.000,00 per l'anno 2026 ed euro 960.000,00 per l'anno 2027;

5) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.241.380,00 per l'anno 2026 ed euro 758.620,00 per l'anno 2027;

6) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino ad un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026.

b) per euro 350.000,00, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027 per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 52.500,00 per l'anno 2025, euro 192.500,00 per l'anno 2026 ed euro 105.000,00 per l'anno 2027;

c) per euro 1.314.819,95 con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 01 «Istruzione prescolastica», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

1) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027;

2) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 314.819,95 di cui euro 79.869,75 per l'anno 2025 ed euro 234.950,20 per l'anno 2026.

Art. 63.

Contributo straordinario al Comune di Fosdinovo

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Fosdinovo un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 634.273,20, di cui euro 570.845,88 per l'anno 2026 ed euro 63.427,32 per l'anno 2027, per

concorrere alle spese di realizzazione degli interventi di adeguamento sismico della Scuola dell'infanzia in località Caniparola.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Fosdinovo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. L'accordo di cui al comma 2 è stipulato a seguito dell'attestazione, da parte del comune, della sussistenza delle condizioni per una compartecipazione finanziaria con risorse comunali alla realizzazione degli interventi.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 634.273,20, di cui euro 570.845,88 per l'anno 2026 ed euro 63.427,32 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

Art. 64.

Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell'Istituto comprensivo Giovanni Mariti. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 38/2024

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 38/2024 (vedi art. 11) le parole: «euro 104.000,00 per l'anno 2024, euro 912.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.016.000,00».

2. Il comma 9 dell'art. 17 della legge regionale n. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 1.016.000,00 per l'anno 2025 ed euro 684.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.».

Capo XII

ADEGUAMENTI NORMATIVI

Art. 65.

Correzione di errori materiali. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), dopo le parole: «giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, o l'assessore da lui delegato.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2008 dopo la parola: «impedimento» e prima delle parole: «il Presidente», sono inserite le seguenti: «dell'assessore delegato».



Art. 66.

*Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale.
Abrogazione dell'art. 57 della legge regionale
n. 28/2025*

1. L'art. 57 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025), è abrogato.

Art. 67.

*Unione di comuni. Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 68/2011*

1. Il comma 3-bis dell'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«3-bis. Nelle deliberazioni con le quali la giunta dell'unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36, comma 1.»

Art. 68.

*Norme generali. Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 68/2011*

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente: «Il sindaco è altresì sostituito dal vicesindaco a norma dell'art. 24, comma 3-bis, e dall'art. 33, comma 1-bis, nei casi ivi previsti.

Art. 69.

*Giunta dell'unione. Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 68/2011*

1. Il comma 1-bis dell'art. 33 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei casi di assenza temporanea, per l'adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36, comma 1.

Art. 70.

*Incompatibilità. Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 68/2011*

1. Il comma 3-bis dell'art. 36 della legge regionale n. 68/2011 è abrogato.

Art. 71.

*Dimissioni. Modifiche all'art. 37 della legge regionale
n. 68/2011*

1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 68/2011 è soppresso.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 12, 19, 30, 39, 40, 51, 52, 67, 68, 69, 70 e 71 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025-2027 con la legge regionale di terza variazione.

Art. 73.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2025

GIANI

(Omissis)

25R00285

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2025, n. 30.

Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo – Speciale n. 271 – del 28 novembre 2025)*


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 30/1 del 18 novembre 2025;



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 26 novembre 2025 n. 30

Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni.

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI, A SOSTEGNO DEL MERITO E DELLA RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO ED IN FAVORE DI INIZIATIVE CHE PROMUOVONO LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA REGIONE ABRUZZO

Capo I

VISITE SCOLASTICHE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite organizzate di studenti e docenti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado presso le proprie sedi.

2. Il Consiglio regionale offre l'opportunità di visitare la propria sede istituzionale a tutte le scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, concedendo così ai giovani l'occasione di visitare il Palazzo dell'Emiciclo restaurato dopo il sisma che ha colpito la città dell'Aquila nel 2009.

Art. 2.

Accesso delle scuole al Consiglio regionale

1. L'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 è demandata al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) che cura le attività di gestione delle istanze, di programmazione, organizzazione e svolgimento delle visite, nonché gli adempimenti successivi relativi all'istruttoria sulla rendicontazione delle spese di viaggio sostenute e alla liquidazione delle stesse.

2. Le scuole che intendono far visita e partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Servizio competente, utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Il Servizio competente raccoglie le istanze, ne verifica l'ammissibilità e concorda le date di visita con le istituzioni scolastiche, dando priorità alle scuole che inoltrano richiesta per la prima volta.

Art. 3.

Partecipazione alle spese di trasporto

1. Per ogni visita effettuata, il Consiglio regionale, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, partecipa alle spese di trasporto debitamente documentate con un contributo pari alla tariffa di noleggio turistico praticata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) nello stesso periodo e per la stessa distanza chilometrica.

2. Le istituzioni scolastiche provvedono autonomamente all'organizzazione dei trasporti e ad ogni altra attività e necessità connessa alle visite.

3. Ad ogni studente e docente in visita al Consiglio regionale viene offerto un omaggio simbolico, consistente in un gadget o in una rivista o in un libro, con lo scopo di favorire una maggiore conoscenza dell'Abruzzo, nonché degli organi istituzionali e delle funzioni regionali.

Capo II

RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ ABRUZZESI PER BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E TIROCINI

Art. 4.

Rapporti con le Università abruzzesi

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto regionale, promuove intese ed iniziative con il sistema universitario abruzzese al fine di garantire idonee forme di collaborazione con le Università abruzzesi depositarie della conoscenza in quanto rappresentano il principale veicolo per la diffusione delle innovazioni e dei cambiamenti in tutti i settori disciplinari.

2. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento di ognuna delle istituzioni universitarie presenti sul territorio abruzzese, ciascuna con le proprie specificità accademiche e scientifiche, la collaborazione del Consiglio regionale con il sistema universitario abruzzese ai sensi del comma 1 può avvenire in raccordo con la Conferenza Regione Università (CRU) che può provvedere anche alla pubblicizzazione degli interventi di cui al comma 4.

3. Il Consiglio regionale persegue le finalità di cui al presente capo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle relative associazioni di categoria per l'elaborazione di progetti di ricerca nonché attraverso idonee forme di sponsorizzazione, volte ad avvicinare il mondo delle imprese alle istituzioni ai fini di una maggiore condivisione delle conoscenze necessarie per la definizione delle politiche pubbliche regionali.

4. Il Consiglio regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare in bilancio, su proposta delle Università abruzzesi o su propria iniziativa, favorisce e sostiene:

a) l'istituzione o il finanziamento di borse di studio finalizzate a promuovere il merito;

b) lo svolgimento di progetti di ricerca o di tirocini curriculari ed extracurriculari (di seguito tirocini) presso la sede del Consiglio regionale;

c) il finanziamento o cofinanziamento di dottorati di ricerca universitari;

d) il finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca universitari.

Art. 5.

Autorizzazione degli interventi

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, autorizza, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente, lo svolgimento dei progetti di ricerca e dei tirocini presso la sede del Consiglio regionale, ovvero l'istituzione, il finanziamento o cofinanziamento delle borse di studio e dei dottorati ed assegni di ricerca di cui al comma 3 dell'art. 4, ne definisce l'importo ed approva i relativi schemi di convenzione da stipulare con le Università interessate, adottando, in caso di impossibilità a soddisfare tutte le istanze pervenute, i seguenti criteri di priorità:

a) non più di una istanza per ciascuna Università;



b) cofinanziamento dell'Università con risorse proprie o derivanti da forme di sponsorizzazione.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4 siano finanziati o cofinanziati attraverso forme di sponsorizzazione da parte di imprese o associazioni di categoria, le relative convenzioni sono stipulate anche con un loro rappresentante.

3. Le attività di gestione ed istruttoria delle istanze pervenute ai sensi delle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'art. 4, nonché gli adempimenti amministrativi consequenziali ed attuativi delle convenzioni stipulate per gli interventi ivi previsti sono demandati al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale.

4. Le attività di gestione ed istruttoria delle istanze pervenute per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4, nonché gli adempimenti amministrativi consequenziali sono demandati alla Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.

Art. 6.

Progetti di ricerca e tirocini presso il Consiglio regionale

1. Lo svolgimento di progetti di ricerca o di tirocini di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4 ha luogo presso le sedi del Consiglio regionale. Le modalità di svolgimento e la durata dell'attività di ricerca o di tirocinio sono stabilite dalla convenzione approvata dall'Ufficio di Presidenza e sottoscritta dal Presidente del Consiglio regionale e dal Rettore dell'Università interessata.

2. Per lo svolgimento del progetto di ricerca la convenzione può prevedere il riconoscimento di una borsa di ricerca finanziata o cofinanziata dal Consiglio regionale.

3. Le strutture del Consiglio regionale interessate all'espletamento di progetti di ricerca o di tirocini nelle materie di competenza e di interesse per il Consiglio regionale presentano apposita istanza alla Direzione Attività Amministrativa che provvede agli adempimenti amministrativi necessari per l'attivazione dell'attività di ricerca o di tirocinio e la stipula della relativa convenzione con l'Università.

4. Lo svolgimento del progetto di ricerca o del tirocinio presso il Consiglio regionale avviene sotto il coordinamento e la supervisione del dirigente della struttura del Consiglio regionale presso cui si svolge l'attività di ricerca o il tirocinio (Referente per il Consiglio regionale) e del responsabile del progetto di ricerca o del tirocinio presso l'Università (Referente per l'Università).

5. La congruità dei progetti formativi o curriculari presentati dalle Università è valutata dal dirigente della struttura del Consiglio regionale presso cui deve svolgersi il tirocinio.

6. Entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di durata dell'attività di ricerca o di tirocinio, l'Università presenta una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal ricercatore o tirocinante e dal relativo referente.

7. Lo svolgimento di attività di ricerca o di tirocinio non comporta in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

Capo III

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA REGIONE

Art. 7.

Interventi a sostegno dell'immagine della Regione

1. Il Consiglio regionale promuove la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo in Italia e all'estero nonché l'acquisizione e divulgazione di conoscenze e di esperienze in ambito scolastico, universitario, culturale, artistico e sociale attraverso le seguenti iniziative:

a) contribuzione alle spese organizzative e di viaggio sostenute da Università abruzzesi o scuole abruzzesi di ogni ordine e grado per la partecipazione ad iniziative, gare, concorsi, anche organizzati all'estero, che costituiscono un vanto per la Regione Abruzzo, nonché per il ritiro di premi o altri riconoscimenti per essersi distinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico da cui risulti valorizzata l'immagine della Regione;

b) organizzazione di concorsi di idee assegnando agli alunni o alle scuole abruzzesi più meritevoli un riconoscimento sotto forma di premio, targa, pergamena o similari;

c) riconoscimento di premi, targhe, pergamene o similari a personaggi abruzzesi, di nascita o di origine, che si siano particolarmente contraddistinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico dando prestigio all'immagine della Regione, nonché in favore di personaggi non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo;

d) riconoscimento di premi, targhe, pergamene o similari ad aziende, ditte, imprese o professionisti abruzzesi che si siano particolarmente contraddistinti in campo economico o sociale dando prestigio all'immagine della Regione, nonché in favore di aziende, ditte, imprese o professionisti non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo;

e) contribuzione alle spese organizzative e di viaggio per il ritiro di premi o altri riconoscimenti sostenute dai soggetti di cui alle lettere c) e d);

f) promozione e contribuzione alle iniziative inerenti la redazione, la pubblicazione o l'acquisto di libri, volumi, raccolte ed opere di autori abruzzesi o comunque collegate al territorio regionale, al fine di favorirne la conoscenza e divulgazione.

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 è demandata al Servizio Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) che cura le attività di gestione delle istanze nonché gli adempimenti successivi relativi all'istruttoria ed alla liquidazione del contributo autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

2. Le Università e le scuole interessate agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 presentano al Consiglio regionale istanza di richiesta di contribuzione, descrittiva dell'iniziativa o dell'evento cui intendono partecipare o aderire e corredata da un preventivo di spesa.

3. I soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 7 interessati agli interventi previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1 presentano al Consiglio regionale relativa istanza di richiesta di contribuzione, descrittiva dell'iniziativa o dell'evento cui intendono partecipare o aderire e corredata da un preventivo di spesa.

4. Con propria deliberazione, l'Ufficio di Presidenza, nei limiti delle risorse disponibili stanziati nel bilancio di previsione del Consiglio regionale, autorizza l'intervento richiesto ai sensi dei commi 2 e 3, ne stabilisce l'entità del contributo concedibile tenuto conto della somma richiesta in sede di istanza.

5. L'organizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) c), d) ed f) è demandata al Servizio competente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che autorizza l'intervento e ne stabilisce l'onere economico nei limiti delle risorse disponibili stanziati nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

6. I contributi concessi per gli interventi di cui all'art. 7 sono soggetti a rendicontazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 15 (Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I di cui all'art. 3, commi 1 e 3, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo I sui seguenti capitoli:

a) capitolo n. 6116/1 ridenominato «Contributo scuole per spese di trasporto alunni in visita al Consiglio regionale»;

b) capitolo n. 6115/1 ridenominato «Acquisto gadget e materiale per alunni in visita al Consiglio regionale».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II di cui all'art. 4, comma 3, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo I sui seguenti capitoli:

a) capitolo n. 4104/1 ridenominato «Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari»;



b) capitolo n. 4104/2 ridenominato «Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III di cui all'art. 7 si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo I sui seguenti capitoli:

a) capitolo n. 6116/2 di nuova istituzione denominato «Contribuzione alle spese per redazione e pubblicazione libri ed alle spese organizzative e di viaggio per valorizzazione immagine Regione Abruzzo»;

b) capitolo n. 6115/2 di nuova istituzione denominato «Acquisto di premi, targhe, pergamene, libri, volumi, raccolte ed opere».

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 (Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali);

b) l'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1998, n. 50 (Modifica alla L.R. 14 maggio 1985, n. 38 «Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli Organi regionali»);

c) l'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003);

d) l'art. 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2023, n. 39 (Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni).

2. I capitoli di bilancio istituiti ai sensi della l.r. 38/1985 continuano a trovare attuazione con la ridenominazione attribuita dalla presente legge.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 11.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 96/1996

1. All'art. 15 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine» sono inserite le seguenti: «delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;

b) al comma 11-bis, dopo le parole «forze dell'ordine» sono inserite le seguenti: «delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2011

1. All'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «realizzazione della struttura» sono sostituite dalle seguenti «ristrutturazione e riorganizzazione»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 6, dopo le parole «l'importo di euro 400.000,00» sono inserite le seguenti «, oltre ad eventuali economie».

Art. 13.

Integrazione all'art. 5 della l.r. 9/2020

1. Dopo il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito il seguente:

«10-bis. Alle ATER che, per comprovate e oggettive difficoltà di natura economico-finanziaria, non abbiano potuto procedere alla restituzione, totale o parziale, del credito concesso nei termini stabiliti dal comma 10, è consentita la restituzione dell'importo dovuto in forma rateale e senza applicazione di oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, sulla base di un piano di rientro preventivamente concordato con il Dipartimento di cui al comma 10 e approvato dalla Giunta regionale.».

Art. 14.

Modifica all'Allegato 2 alla l.r. 1/2025

1. Lo stanziamento del capitolo di spesa 71602, art. 1, recante il rifinanziamento della l.r. 58/2021, a pagina 3 dell'Allegato 2 alla legge regionale n. 1/2025, per l'esercizio 2025, è rideterminato in euro 34.000,00.

Art. 15.

Modifiche alla l.r. 8/2025

1. Alla legge regionale 25 maggio 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Costituisce area non idonea all'installazione di impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano l'area che si estende fino a 200 metri dalla delimitazione delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006. Le previsioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nelle aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già installati impianti di cui al primo capoverso in relazione alla realizzazione di interventi di modifica degli stessi che comportano una variazione dell'area occupata. Le disposizioni di inidoneità di cui al presente comma non si applicano se la fascia di rispetto di cui al primo periodo ricade in zona D «artigianale - industriale» degli strumenti urbanistici.»;

b) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 le parole «art. 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 3, commi 2 e 2-bis».

Art. 16.

Modifiche alla l.r. 27/2025

1. Alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 4, la parola «trentacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «quarantacinquesimo»;


b) il comma 2 dell'art. 7 è abrogato;

c) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole «i tre consiglieri regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti «, il vice Presidente di cui all'art. 9»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 10 è inserito il seguente:

«3-bis. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.»;

e) alla lettera a) del comma 8 dell'art. 33, le parole «Titolo 2» sono sostituite dalle parole «Titolo 1».



Art. 17.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 29/2025

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 (Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione ed ulteriori disposizioni), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'art. 15, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni istituzionali essenziali del Consorzio e rapporti con i consorziati, così specificati:

1) i regolamenti consortili che disciplinano le modalità di consegna e utilizzo dell'acqua irrigua, inclusi i relativi regimi sanzionatori;

2) i regolamenti consortili che disciplinano il rilascio delle concessioni per usi extragricoli;

3) i regolamenti per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;

4) i regolamenti di contabilità;

5) i regolamenti sul funzionamento dell'organo amministrativo;”».

Art. 18.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 29/2025

1. All'art. 12 della l.r. 29/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), la parola «quotidiano» è sostituita dalle parole «di almeno 5 giorni settimanali, garantendo l'apertura 3 domeniche settimanali»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La rubrica dell'art. 8-bis è sostituita dalla seguente: “Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari o gestori di strutture di ricovero”.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al comma 1 dell'art. 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per soggetti privati si intendono i soggetti proprietari delle strutture di ricovero o i gestori delle medesime, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.»».

Art. 19.

Modifiche alla l.r. 120/1997 e alla l.r. 17/2011

1. All'art. 4 della legge regionale 4 novembre 1997, n. 120 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma le parole «canone annuo non inferiore a lire 100.000 (centomila) e non superiore al 10% di quello determinato» sono sostituite dalle seguenti: «canone annuo non inferiore ad euro 100,00 e non superiore al venti per cento di quello determinato»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«2-bis. Allo scadere del termine di cui al primo comma, gli enti di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), proprietari degli immobili, previo accertamento che gli stessi non siano idonei né suscettibili di utilizzazione, anche temporanea, per l'uso proprio dell'ente concedente o locatario e riscontrata, previa procedura ad evidenza pubblica, l'assenza di eventuali nuove istanze provenienti da soggetti diversi, possono rinnovare, su richiesta dell'assegnatario, i contratti di concessione o locazione secondo la disciplina del rispettivo regolamento attuativo. A tal fine, ciascun ente provvede all'adeguamento del proprio regolamento alle disposizioni di cui al presente comma.».

2. Alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona (ASP)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'art. 9, le parole «, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo» sono soppresse;

b) al comma 4 dell'art. 11, le parole «, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,» sono soppresse;

c) al comma 6 dell'art. 12, le parole «di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità attribuita al Presidente dell'Azienda» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla valutazione della complessità gestionale dell'Azienda, ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all'effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi in più settori di intervento ed al numero dei soggetti portatori di interessi facenti parte dell'Azienda».

Art. 20.

MODIFICHE ALL'ART. 8 DELLA L.R. 41/2020 E ALL'ART. 1 DELLA L.R. 25/2024

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 (Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate) le parole «uno spazio di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «una o più postazioni di lavoro, definite anche poltrone.».

2. Al comma 16 dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole «nell'esercizio 2025» sono sostituite dalle seguenti «nell'esercizio 2026».

Art. 21.

Contributo straordinario in favore del Comune di Cepagatti - norma programmatica

1. Tenuto conto che nell'ambito del progetto statale di rilevanza strategica relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kv di potenza pari a 1.000 MW Centro Sud/Centro Nord denominato «Adriatic link» è prevista la realizzazione di due stazioni di conversione, di cui una ricadente nel territorio della Regione Abruzzo ed, in particolare, nel Comune di Cepagatti, al fine di consentire a quest'ultimo Comune, in quanto coinvolto in maniera significativa dalla realizzazione delle relative opere infrastrutturali, nonché dai sottesi procedimenti espropriativi, di fronteggiare i conseguenti e numerosi disagi derivanti alla popolazione, la Regione Abruzzo stanziava sull'esercizio 2026 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 destinato a finanziare adeguate misure di minimizzazione degli impatti ambientali e sociali e di ristoro alla popolazione.

2. All'adozione della connessa variazione di bilancio sull'esercizio 2026 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 si provvede all'esito dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Art. 22.

Finanziamento per la concessione di contributi ai grandi eventi ai sensi dell'art. 40 della l.r. 55/2013, art. 2 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/ Reg. art. 4 della l.r. 10/2018

1. Al fine di garantire il finanziamento per la concessione di contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), lo stanziamento della Missione 5, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620, art. 1, denominato «Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali» del bilancio di previsione regionale 2025-2027, è incrementato per l'annualità 2025 di euro 44.000,00, mentre per il bilancio di previsione regionale 2025-2027 è incrementato per l'annualità 2026 di ulteriori euro 40.000,00 dedicati alla realizzazione del presepio monumentale da allestirsi in Piazza San Pietro in Roma, per il Natale 2026, da parte dell'associazione Italiana Amici del Presepio.

2. La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa per il 2025 e di sola competenza per il 2026:

a) annualità 2025:

1) capitolo 61430, art. 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 04 in riduzione di euro 44.000,00;

2) capitolo 61620, art. 1, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 in aumento di euro 44.000,00;

b) annualità 2026:

1) capitolo 61430, art. 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 04 in riduzione di euro 40.000,00;

2) capitolo 61620, art. 1, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 in aumento di euro 40.000,00.



3. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede all'attuazione del presente articolo.

Art. 23.

Contributo in favore del Comune di Civitella Casanova

1. Al fine di effettuare la sistemazione e gestione del mattatoio comunale di Civitella Casanova e consentirne la riapertura, è concesso un contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova per l'anno 2026 di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2026.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, si fa fronte, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'esito del recupero da parte della Regione Abruzzo della somma prevista dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) e non utilizzata.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 24.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio nei confronti di:

a) RCS Sport S.p.A., per il valore complessivo di euro 2.061.800,00 a fronte della esecuzione dei servizi finalizzati alla realizzazione della manifestazione sportiva denominata «Giro d'Abruzzo Edizione 2025»;

b) Accademia Formazione Professionale Excelsior S.r.l. di Pescara, CUP C21I22000300001, III anno del corso IeFP per Operatore del benessere-acconciatura (data di avvio 07/01/2025 data di conclusione 19/11/2025), per un importo complessivo pari a euro 88.207,66, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/472 del 03/11/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021;

c) P.D. Formazione & Servizi S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE), CUP C91I21000140001, III anno del Corso IeFP per Operatore del benessere-estetica (data di avvio 04/11/2024 data di conclusione 30/06/2025), per un importo complessivo pari a euro 83.806,48, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/472 del 03/11/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021;

d) SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l. di Avezzano (AQ), CUP C31I22000040001, III anno del corso IeFP Per Operatore del benessere-acconciatura (data di avvio 09/09/2024 data di conclusione 30/06/2025), per un importo complessivo pari a euro 50.135,04, oggetto di concessione di sovvenzione assunta con DD DPG021/178 del 20/05/2022 a valere sull'Avviso approvato con DD DPG021/439 del 25/10/2021.

2. Alla copertura degli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), quantificati in euro 2.061.800,00, si provvede con le risorse appositamente allocate nell'ambito di Titolo 2, Missione 07, Programma 01, per euro 1.496.704,93 e nell'ambito di Titolo 2, Missione 06, Programma 03, per euro 565.095,07, del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

3. Alla copertura degli oneri connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quantificati complessivamente in euro 222.149,18, si provvede con le risorse afferenti alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione, allocate sul pertinente capitolo di spesa 51634, art. 2 «Spese per la realizzazione del progetto sperimentale sistema duale nell'ambito dell'istruzione e Formazione Professionale», alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

Art. 25.

Rifinanziamento dell'art. 10-bis della l.r. 40/2004 e della l.r. 26/2023 e reintegro dotazioni spese di funzionamento Areacom

1. Per lo svolgimento, nell'anno 2025, delle attività dell'Osservatorio Regionale della Legalità di cui all'art. 10-bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è autorizzata una spesa di euro 20.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ivi comprese quelle relative alla creazione del logo dell'Osservatorio ovvero alla realizzazione di eventi, la Regione concede contributi o premi ad associazioni e fondazioni.

3. I contributi ed i premi di cui al comma 2 sono concessi, previo avviso pubblico adottato dalla struttura competente della Giunta regionale individuata ai sensi del comma 3 dell'art. 10-bis della l.r. 40/2004, sulla base delle linee di indirizzo dell'Osservatorio.

4. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in euro 20.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 121341/3 denominato «Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40 - Contributi ad Associazioni e Fondazioni», Missione 01, Programma 12, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

5. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 121341/3 per euro 20.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 per euro 20.000,00.

6. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Per l'anno 2025, è disposto il rifinanziamento della legge regionale 9 giugno 2023, n. 26 (Riconoscimento della Città di Penne come «Città della sartoria artigianale») per un importo di euro 5.000,00.

8. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 7, quantificati complessivamente in euro 5.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 61434/1 denominato «Premio Nazareno Fonticoli - legge regionale 9 giugno 2023, n. 26», Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

9. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 8, al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61434/1 per euro 5.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 per euro 5.000,00.

10. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 9 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

11. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 600.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 600.000,00.

12. All'impegno della spesa di cui al comma 11, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 26.

Rifinanziamento art. 28, comma 1, l.r. 6/2024

1. L'intervento di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 50.000,00.



2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, capitolo 152820.1, per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 01, capitolo 271441.1, per euro 50.000,00.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lo stanziamento del capitolo di spesa 271441, art. 1, di pagina 5 dell'Allegato 2 alla legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), siccome modificato da ultimo con legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP), per l'esercizio corrente è rideterminato in euro 1.132.228,47.

Art. 27.

Reintegro dotazioni in ambito culturale

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 3.000.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630/2, per euro 2.900.000,00;

c) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 28.

Reintegro dotazioni spese di funzionamento Arpa

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02, per euro 260.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 260.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 29.

Rifinanziamento art. 3, comma 3, l.r. 25/2024

1. L'intervento di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 100.000,00.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione per euro 100.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.

3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 30.

Reintegro dotazioni interventi per riserve naturalistiche

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 05, per euro 300.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 300.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 31.

Rifinanziamento art. 2, comma 2, l.r. 59/2023

1. L'intervento di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni), è rifinanziato per l'esercizio 2025 per l'importo di euro 40.000,00.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 05, capitolo di nuova istituzione «Contributo al Comune di Pretoro del bacino sciistico della Maielletta», per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001.1, per euro 40.000,00.

Art. 32.

Incremento dotazione «Fondo Speciale di parte corrente ex art. 49 decreto legislativo 118/2011 e smi»

1. Al fine di consentire il finanziamento dei diversi interventi normativi in itinere, per l'esercizio 2025 è autorizzato l'incremento della dotazione del capitolo 441338, denominato «Fondo Speciale di parte corrente ex art. 49 decreto legislativo 118/2011 e smi» ed allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 della spesa, per l'ammontare di euro 15.000.000,00.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2025 del bilancio di previsione regionale 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338, «Fondo Speciale di parte corrente ex art. 49 decreto legislativo 118/2011 e smi», per euro 15.000.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 6.000.000,00;

c) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 3.000.000,00;

d) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.000.000,00;

e) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 5.000.000,00.

3. All'impegno delle somme di cui al presente articolo si provvede soltanto a seguito dell'accertamento delle risorse di cui ai commi 1 e 2.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su iniziativa della Direzione Generale, le necessarie variazioni al bilancio di previsione regionale finanziario 2025-2027, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio in questione.

Art. 33.

Rifinanziamento art. 30, l.r. 6/2023

1. L'intervento di cui all'art. 30 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), è rifinanziato, per l'esercizio 2025, per l'importo di euro 50.000,00.



2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91473/2 per euro 50.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 50.000,00.

3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 34.

Affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA da parte del dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo, per l'esercizio 2026 è autorizzata la iscrizione di ulteriori risorse, per l'importo di euro 500.000,00, a valere sullo stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 500.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 500.000,00.

Art. 35.

Stanziamento risorse contributo ARA

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, per euro 100.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 100.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 36.

Reintegro dotazioni contributi per danni causati dalla fauna selvatica

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo 102341/2 denominato «Contributi per danni causati dalla fauna selvatica» per euro 350.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo 102341/4 denominato «Contributi per danni causati dalla fauna selvatica protetta (lupi ecc.))» per euro 50.000,00;

c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 05, capitolo 271602/2 denominato «Contributo Parco Regionale Velino-Sirente per risarcimento danni fauna selvatica - LR. 27.07.2017, n. 38 - Art.5» per euro 100.000,00;

d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 500.000,00.

Art. 37.

Disposizioni in materia sanitaria

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), nell'ambito del territorio regionale di competenza, definiscono accordi ai sensi del comma 2 dell'art. 8-*quinq*ues del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421) con le strutture pubbliche operanti sul territorio regionale che erogano prestazioni sanitarie o socio-sanitarie. Gli accordi individuano i contenuti di cui alle lettere da a) a e-*bis*) del citato comma 2. Per il conseguimento di tali finalità, le ASL individuano per ciascuna struttura pubblica il tetto di spesa a carico del servizio sanitario regionale.

2. Nell'ottica dell'efficace utilizzo delle risorse impiegate, sono considerate compatibili con la programmazione regionale ai fini degli articoli 3 e 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) le strutture pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interessate da interventi per conformarsi ai requisiti stabiliti dal vigente Manuale di autorizzazione.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del 18 novembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00377

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 31.

Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 48 - 3 dicembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 31/2 del 25 novembre 2025;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 28 novembre 2025, n. 31

Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



**SERVIZI PER LA SALUTE DEI MINORI, DELLE DONNE,
DELLE COPPIE E DELLE FAMIGLIE**

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione promuove l'implementazione dei servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie e favorisce l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali dedicati alle dinamiche familiari, quale motore dell'inclusione sociale e della solidarietà nella lotta alle disuguaglianze. A tal fine la presente legge detta disposizioni in materia di consultori familiari nell'ambito dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), di seguito, per brevità, definiti «Consultori del Servizio sanitario regionale».

2. Fatta salva l'esigenza di favorire l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi sociali e socio-educativi a sostegno delle coppie e delle famiglie per i quali si applicano le disposizioni della relativa disciplina di settore e, in particolare, quelle della legge regionale 2 maggio 1995, n. 95 (Provvidenze in favore della famiglia).

Art. 2.

Attività dei consultori del Servizio sanitario regionale

1. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale i servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, ai sensi decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), sono garantiti dai consultori del Servizio sanitario regionale.

2. I consultori del Servizio sanitario regionale, nel quadro delle competenze di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, assicurano, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) in favore delle donne, dei minori e delle famiglie, garantendo in particolare le prestazioni sanitarie, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, infermieristiche, riabilitative e preventive.

3. Ai consultori del Servizio sanitario regionale spettano, inoltre, le seguenti specifiche funzioni:

a) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché le indicazioni sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare secondo quanto previsto alle lettere d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 405/1975;

b) le attività di prevenzione previste nel Piano regionale di prevenzione, in conformità alla programmazione nazionale;

c) l'informazione relativa a quanto previsto all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 119/2017;

d) l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo, nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2012, n. 56 (Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore);

e) l'assistenza domiciliare alla puerpera dopo il parto secondo quanto previsto all'art. 8 della legge regionale 11 aprile 1990, n. 35 (Norme per la tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato).

4. I consultori del Servizio sanitario regionale collaborano alle attività del Comitato percorso nascita regionale e dei comitati aziendali istituiti in attuazione del documento approvato in sede di Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, n. 242/CSR (Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo) e provvedono a dare attuazione a quanto previsto nei documenti tecnici elaborati dai medesimi organismi.

5. I programmi aziendali di prevenzione e i progetti informativi e di educazione alla salute nelle scuole devono essere adeguati all'età dei bambini e degli adolescenti coinvolti. A tal fine i contenuti e gli aspetti

metodologici degli stessi devono essere definiti con il supporto di figure specialistiche di settore e, in particolare, con gli psicologi dell'età evolutiva delle Aziende sanitarie locali.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento dei consultori del Servizio sanitario regionale

1. I consultori del Servizio sanitario regionale sono strutture sanitarie a libero accesso deputate alla protezione, prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolte alla donna in tutto il suo ciclo di vita, compresa la gravidanza, ai minori e alle famiglie all'interno del contesto comunitario di riferimento.

2. Tutte le sedi dei consultori del Servizio sanitario regionale devono essere dotate di locali e spazi adeguati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate ed essere conformi ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura.

3. Le attività dei consultori del Servizio sanitario regionale devono essere definite e coordinate, sia sul piano del funzionamento interno, sia sul piano dell'integrazione in rete, con gli altri servizi sanitari, territoriali e ospedalieri, e con gli altri attori della Rete materno infantile. L'integrazione con le attività degli enti che operano nel settore sociale è regolata all'art. 5.

4. I consultori del Servizio sanitario regionale svolgono la propria attività in integrazione con tuttiprofessionisti dell'area sanitaria afferenti ai servizi ospedalieri e territoriali, soprattutto con quelli dedicati alla presa in carico della persona, quelli rientranti nell'area dell'assistenza primaria e quelli diretti alla tutela della salute del bambino nei «primi mille giorni», della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale e della salute mentale.

5. L'attività dei consultori del Servizio sanitario regionale può svolgersi all'interno delle Case della comunità, privilegiando soluzioni logistiche che tutelino la riservatezza.

6. I consultori del Servizio sanitario regionale sono tenuti a rendicontare le attività svolte anche mediante la compilazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie e l'invio dei flussi informativi nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (N.S.I.S.).

Art. 4.

Programmazione

1. La rete dei consultori del Servizio sanitario regionale per la tutela della salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, è definita nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

2. Il fabbisogno di consultori del Servizio sanitario regionale deve rispettare gli *standard* nazionali previsti dal decreto ministeriale n. 77/2022.

Art. 5.

Integrazione socio-sanitaria

1. Al fine di favorire l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali le A.S.L. possono stipulare accordi che prevedono il coinvolgimento dei consultori del Servizio sanitario regionale e i soggetti, pubblici o privati, previsti dalla legge regionale n. 95/1995 per la presa in carico complessiva della persona, nel rispetto della disciplina di settore e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse di rispettiva competenza.

2. I consultori del Servizio sanitario regionale collaborano con i centri anti violenza secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case rifugio per le donne maltrattate).

Art. 6.

Personale dei consultori del Servizio sanitario regionale

1. Le figure professionali chiamate ad operare nei consultori del Servizio sanitario regionale sono quelle previste dal decreto ministeriale n. 77/2022.



2. Il personale dei consultori del Servizio sanitario regionale deve essere in possesso dei crediti formativi previsti in base al sistema di educazione continua ai sensi dell'art. 16-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. L'attività di aggiornamento e di qualificazione professionale degli operatori dei consultori del Servizio sanitario regionale deve assicurare, in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo.

4. L'apporto di altre figure non sanitarie è assicurato attraverso gli strumenti di collaborazione previsti all'art. 5.

Art. 7.

Autorizzazione e accreditamento dei consultori del Servizio sanitario regionale

1. I consultori del Servizio sanitario regionale devono essere in possesso dei requisiti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento previsti dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).

2. L'esercizio dell'attività di consultori del Servizio sanitario regionale da parte delle strutture private è regolato dal decreto legislativo n. 502/1992 e dalla legge regionale n. 32/2007.

Art. 8.

Gratuità delle prestazioni sanitarie rese dai consultori del Servizio sanitario regionale

1. Ai sensi del decreto ministeriale n. 77/2022 le prestazioni sanitarie rese dai consultori del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle proprie competenze, come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e dall'art. 2 della presente legge, sono ad accesso diretto e gratuito per i cittadini italiani ed europei. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale e per quelli non in regola con il permesso di soggiorno trovano rispettivamente applicazione gli articoli 62 e 63 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i principi di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti.

2. Le A.S.L. valorizzano le prestazioni rese dai consultori del Servizio sanitario regionale a favore di utenti non iscritti al Servizio sanitario nazionale e attivano le procedure di recupero nei confronti delle istituzioni competenti dei Paesi di provenienza degli stessi, secondo le vigenti regole della mobilità sanitaria internazionale.

Art. 9.

Vigilanza e controllo sui consultori del Servizio sanitario regionale

1. La vigilanza tecnico-sanitaria sui consultori del Servizio sanitario regionale spetta alle A.S.L. territorialmente competenti secondo quanto previsto all'art. 4 della legge regionale n. 32/2007. Spetta altresì alle A.S.L. il controllo sulle attività svolte nei consultori del Servizio sanitario regionale nell'ambito della programmazione regionale e aziendale.

Art. 10.

Finanziamento

1. I consultori del Servizio sanitario regionale sono finanziati, tramite le A.S.L., con il Fondo sanitario regionale e possono partecipare altresì a progetti socio-sanitari sovvenzionati con altre risorse pubbliche, regionali e/o nazionali e fondi europei, nel rispetto della normativa vigente, anche in collaborazione con gli enti territoriali e gli enti pubblici, privati e di privato sociale, che erogano servizi e prestazioni per la famiglia.

Art. 11.

Abrogazioni

1. La legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) è abrogata.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del 25 novembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPURI

25R00378

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-016) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 4 1 8 *

€ 4,00

